

BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Guida pratica alla redazione operativa del Bilancio
e alla gestione di adempimenti e verifiche di Sindaci e Revisori

Sezione

CONTABILITÀ E BILANCIO

Le novità civilistiche e fiscali per la stesura del bilancio

- [Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS - la circolare n.33/E/09](#)

pag.2

Le voci di bilancio sotto la lente di ingrandimento

- [Stato patrimoniale – Passivo: debiti tributari, debiti previdenziali e altri debiti](#)

pag.13

Operazioni straordinarie e valutazione d'azienda

- [Profili giuridici ed economico-finanziari dell'operazione di Merger Leveraged Buy-Out](#)
- [La valutazione dei conferimenti senza perizia nelle Spa. Le indicazioni del Cndcec](#)

pag.18

pag.32

Sezione

ORGANI DI CONTROLLO

Guida all'attività di vigilanza del Collegio sindacale

- [Il prestito di denaro da parte della società all'amministratore e le criticità per il Collegio sindacale](#)
- [La modifica dell'esercizio sociale: legittimità, condizioni ed effetti](#)

pag.41

pag.50

Guida al controllo contabile

- [Il contenuto del libro della Revisione: le indicazioni di Assirevi](#)

pag.59

Le carte di lavoro

- [Esempio di verbale di revisione contabile del bilancio d'esercizio \(e consolidato\)](#)
- [Esempio di verbale di verifica di regolare tenuta della contabilità](#)

pag.64

pag.67

I quesiti


pag.70

Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti las - la circolare n.33/E/09

La circolare n.33/E/09 fornisce i primi chiarimenti riguardo al riallineamento dei valori contabili e fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali (las/lfrs), disciplinato dall'art.15 del D.L. n.185/08, convertito con modificazioni dalla L. n.2/09.

Premessa

Preme rilevare che il Legislatore fiscale, fino all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, aveva assunto un atteggiamento di neutralità fiscale con riguardo al sistema di rilevazione contabile e di redazione del bilancio di esercizio basato sui principi contabili internazionali. Tale atteggiamento fiscale era riconducibile all'art.11 del D.Lgs. 38/05 nella versione vigente fino al 31/12/07, con le modifiche introdotte al Tuir.




obbligando all'adozione di una "doppia contabilità"/"doppio binario" fiscale e civilistico. Sennonché, per effetto di quanto disposto dall'art.1, co.58, 59, 60, 61 della Legge finanziaria 2008¹ (L. n.244/07) recante modifiche al Tuir con riguardo alla determinazione dell'Ires per i soggetti "las adopter", il Legislatore fiscale ha mutato il proprio atteggiamento neutrale.

* Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

¹ Si veda anche il D.M. n.48/09, regolamento recante disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei co.58 e 59 dell'art.1 L. n.244/07, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali.

Infatti, ha recepito nella determinazione della base imponibile Ires, anche in deroga alle stesse disposizioni del Tuir, i valori del Conto economico relativi alle operazioni di gestione, così come:



secondo la corretta applicazione degli IAS (*c.d. principio della derivazione rafforzata dell'imponibile dall'utile di esercizio*)².

Sostanzialmente, la deroga rispetto alle ordinarie regole fiscali non è stata prevista³ per quanto attiene, in generale, al processo di valutazione del patrimonio aziendale: ai limiti quantitativi di deduzione (o di indeducibilità assoluta) o di esclusione parziale o totale dal concorso alla determinazione del reddito rispettivamente per i componenti negativi e positivi di reddito, alla ripartizione pluriennale di alcuni oneri o al concorso pluriennale di alcuni componenti positivi di reddito, e il rinvio della deducibilità dei costi o della tassazione di alcuni componenti positivi rispettivamente al momento del pagamento o dell'incasso.

L'art.15, del D.L. n.185/08:

<p>al primo periodo del co.1</p>		<p>conferma le nuove disposizioni della Legge finanziaria 2008 applicabili ai soggetti (sia per obbligo che per opzione) che redigono il bilancio di esercizio in base agli IAS/lfrs;</p>
<p>al secondo periodo</p>		<p>disciplina in senso neutrale, gli effetti patrimoniali ed economici relativi ad operazioni pregresse che si riversano nei bilanci di esercizi successivi al periodo in corso al 31 dicembre 2007. Infatti, il secondo periodo dispone che continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07 e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.</p>

Regime transitorio

La disciplina fiscale previgente (applicabile agli effetti reddituali e patrimoniali sui bilanci degli esercizi successivi a quello in corso al 31/12/07 delle operazioni di gestione rilevate fino al bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2007 diversamente qualificate, classificate, temporalmente imputate e valutate rispettivamente in sede fiscale e civilistica, in base a quanto disposto dall'art.15 del D.L. n.185/08), si presenta come regime transitorio, disciplina transitoria applicabile fino a quando i valori contabili e fiscali, disallineati, risultano successivamente riallineati o, comunque, viene meno il loro disallineamento (per realizzo delle attività/passività, ecc.).

² Il *c.d. principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica* rende inapplicabile, ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le ordinarie regole fiscali di cui ai co.1 e 2 dell'art.109 del Tuir (art.2, co.1 del D.M. n.48/09).

³ Pertanto, si parla di derivazione rafforzata e non di derivazione pura (criterio della monorotaia), del reddito fiscale dall'utile di bilancio. Si veda l'art.2 del regolamento approvato con D.M. n.48/09.


La circolare chiarisce che le operazioni poste in essere entro l'esercizio in corso al 31/12/07, "operazioni pregresse", rientrano nel regime transitorio se possiedono determinati requisiti:

1. risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le operazioni sono state realizzate;
2. continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
3. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

L'ultimo requisito indicato dalla circolare nell'individuazione delle operazioni pregresse soggette al regime transitorio rivela la *ratio* dello stesso regime transitorio, la *ratio* per cui è stato previsto il mantenimento della "vecchia" disciplina fiscale valida fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007; si vuole evitare che il passaggio dal doppio binario a quello della derivazione rafforzata, comporti per tali operazioni una duplicazione ovvero dei salti d'imposta⁴. Pertanto:


sono sicuramente assoggettate, invece, al principio della derivazione rafforzata, le operazioni poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e quelle, poste in essere entro quello in corso al 31 dicembre 2007 ma che non possiedono i tre requisiti individuati dalla circolare.

La C.M. n.33/E, a cui si rinvia, si sofferma su alcuni esempi di operazioni pregresse che, dall'applicazione pedissequa del principio di derivazione rafforzata introdotto dalle nuove disposizioni fiscali, potrebbero dare origine:



Esempio

Al solo fine di rendere concreta l'idea, si cita brevemente il caso dei ricavi telefonici, che:



In base alle vecchie regole di competenza fiscale, il ricavo ultimato nel 2006 doveva essere interamente tassato nell'anno d'imposta 2006⁵ e, pertanto, il contribuente

⁴ Si veda la lett.a) del co.60, art.1 della L. n.244/07.

⁵ R.M. n.217/E/07.

avrebbe dovuto effettuare una variazione in aumento pari al valore del corrispettivo (realizzo anticipato) rinviato ai successivi esercizi. Sennonché, con il recepimento delle nuove regole di imputazione temporale las/lfrs, il concorso all'utile di bilancio della quota di ricavo anticipato di competenza dell'esercizio 2008 provocherebbe, per effetto della derivazione rafforzata, una doppia tassazione su tale quota di ricavo⁶. Pertanto, secondo quanto previsto al co.1 dell'art.15 del D.L. n.185/08:

per le operazioni poste in essere entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, escluse dalla derivazione rafforzata, si applicherà la vecchia disciplina fiscale e il contribuente dovrà operare per l'anno d'imposta 2008 e successivi una variazione in diminuzione del reddito pari alla quota di ricavo confluita nel Conto economico dell'esercizio⁷.

La circolare prosegue a delineare i tratti delle *c.d. divergenze strutturali*.

Non sono soggetti al regime transitorio le divergenze strutturali, cioè quei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali che derivano, per esempio, da limiti quantitativi di deducibilità fiscale.

Si pensi agli ammortamenti dei beni materiali fiscalmente deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari di cui al D.M. 31/12/88, agli ammortamenti di alcuni beni immateriali (avviamento e marchi) che possono essere dedotti fiscalmente solo in via extracontabile (deroga al principio di derivazione rafforzata) in quanto gli las/lfrs non ammettono l'ammortamento⁸ di tali beni.

Fenomeni meramente valutativi

L'art.15, co.1, del D.L. n.185/08 individua tra le operazioni di gestione pregresse i cui effetti patrimoniali e/o reddituali si produrranno nei bilanci successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, quelle che al termine di un esercizio (per esempio 2007 e 2008) comportano un procedimento di valutazione dell'attività/passività oggetto dell'operazione (es. acquisto di titoli con finalità di *trading*). L'acquisto di titoli obbligazionari o azionari detenuti per finalità di *trading*, rientra nel regime transitorio se compresenti i due seguenti requisiti:

- 1) l'acquisto sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2007 e
- 2) la valutazione effettuata fino al bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/07, dei titoli acquistati, abbia procurato un impatto economico (es. svalutazioni, rivalutazioni), irrilevante da un punto di vista fiscale fino al medesimo esercizio. Tale valutazione, se effettuata dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, acquista valenza fiscale.

Sostanzialmente, trattasi di poste di bilancio valutate civilisticamente secondo criteri diversi da quelli fiscali e che, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, acquistano dignità fiscale: **criteri civilistici prima non riconosciuti con valenza fiscale e successivamente riconosciuti tali in base alle disposizioni che costituiscono il sistema di derivazione rafforzata del reddito fiscale dall'utile di bilancio.**

⁶ Ricavo a beneficio pluriennale ripartito su più anni.


⁷ Similmente a quanto già effettuato, molto probabilmente, per l'anno d'imposta 2007.

⁸ E' ammessa solo la svalutazione per perdita durevole di valore a seguito di "impairment test".

Continuando con l'esempio dei titoli detenuti con finalità di *trading*, se la valutazione (*recte*: l'acquisto) dei titoli acquistati precedentemente non rientrasse tra le operazioni pregresse, allora il passaggio alla derivazione rafforzata potrebbe condurre ad un problema di deduzione o di tassazione anomala. Infatti, potrebbe assistersi a soggetti con titoli che, per effetto delle vecchie disposizioni fiscali (neutralità fiscale), seppur svalutati civilisticamente, non hanno potuto dedurre fiscalmente le relative minusvalenze contabili, ma che per effetto delle nuove disposizioni del Tuir⁹ a far data dal bilancio di esercizio 2008 (per i soggetti con anno d'imposta coincidente con l'anno solare) possano subire un'anomala tassazione allorquando procedono ad effettuare in sede di valutazione un ripristino¹⁰ di valore. Si assisterebbe ad una "rivalutazione" tassabile, a fronte di una svalutazione precedentemente non dedotta. Il discorso non cambia se ad una precedente rivalutazione non tassata seguisse una svalutazione deducibile. In tal caso, così come più dettagliatamente descritto nella C.M. n.33/E/09 si assisterebbe ad un fenomeno di evidente anomala deduzione.

Pertanto, in base al regime transitorio (disciplina transitoria), relativamente ai disallineamenti dei valori contabili e fiscali esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, derivanti da processi di valutazione¹¹, le successive operazioni di valutazione, prima che diano origine a componenti economici fiscalmente rilevanti secondo le nuove disposizioni del Tuir, restano fiscalmente irrilevanti nel limite dell'importo massimo occorrente ad assorbire il disallineamento esistente al 31/12/07 (per i soggetti con anno d'imposta coincidente con l'anno solare).

La particolarità del regime transitorio a cui sono soggette le valutazioni (sia delle attività che delle passività) attiene al fatto che tali disallineamenti vengono ad esaurirsi:



Tali considerazioni¹³ valgono anche per i titoli obbligazionari detenuti per la vendita (Afs e non per il *trading*) nel caso di valutazioni pregresse non fiscalmente riconosciute in quanto non rientranti nei valori minimi fiscali di cui al previgente art.94 del Tuir.

Disciplina del riallineamento oneroso

L'art.15, del D.L. n.185/08, al co.2, ammette la possibilità per i contribuenti di riallineare ai fini dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, le divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (*per i soggetti con anno d'imposta l'anno solare, trattasi delle divergenze esistenti all'1 gennaio 2009*) tra valori fiscali e contabili, soggetti a regime transitorio. Tali divergenze sono riallineabili secondo le disposizioni seguenti al co.2, art.15 D.L. n.185/08.

⁹ Artt.94, co.4-bis e 110, co.1-bis, lett.b).

¹⁰ Effetto economico inverso alla svalutazione che contrariamente a questa diventa, per effetto delle nuove disposizioni, fiscalmente rilevante.

¹¹ Come per i titoli (azioni e obbligazioni) detenuti per finalità di *trading*.

¹² Valutazioni con effetto economico opposto a quelle che hanno creato il disallineamento: con la rivalutazione a fronte di una precedente svalutazione e con la riduzione di valore/svalutazione a fronte di una precedente rivalutazione.

¹³ Si veda, correttamente in tal senso, la C.M. n.33/E/09.

Il co.3 dell'art.15, distingue diversi tipi di riallineamento, sulla base della differente causa/origine dei disallineamenti delle divergenze da eliminare:

le divergenze che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se il principio di derivazione rafforzata avesse trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione degli IAS/IFRS (con alcune eccezioni);

le divergenze che derivano dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento in sede di Fta (*First Time Adoption*).

Le due tipologie di divergenze richiamate, e le conseguenti tipologie di riallineamento, sono individuate rispettivamente alle lett.a) e b) del co.3 dell'art.15 D.L. n.185/08.

Divergenze di cui alla lett.a), co.3 dell'art.15, D.L. n.185/08 e modalità di riallineamento

Le divergenze esemplificate al par.2, (ricavi da attivazione linee telefoniche, cartolarizzazione dei crediti e *leasing* finanziario), relative alle operazioni pregresse munite dei tre compresenti requisiti, rientrano tra quelle di cui alla lett.a), co.3, art. 15 del D.L. n.185/08, cioè tra quelle che, se il principio di derivazione rafforzata fosse stato immediatamente adottato dal Legislatore fiscale, non si sarebbero mai venute a creare. I co.4 e 5 dell'art.15 disciplinano le modalità di riallineamento di questa tipologia di divergenza:

metodo del saldo globale

il primo;

e metodo della singola fattispecie

il secondo.

Infatti, **il contribuente può chiedere (opzione)** nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con anno d'imposta l'anno solare, l'opzione va esercitata nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008 e quindi nel modello Unico 2009) **di poter riallineare tutte le differenze negative¹⁴ o positive¹⁵ esistenti negli elementi patrimoniali all'1 gennaio 2009¹⁶** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, e più precisamente sul saldo algebrico (globale) di tutte le differenze positive e negative¹⁷.

In caso di saldo positivo

tale importo dovrà essere assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'Irap, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta va versata in un'unica soluzione nel termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il fatto che il Legislatore si sia riferito all'imposta determinata con aliquota ordinaria, a parere dell'A.F., impone l'autonoma determinazione delle "basi imponibili" riallineabili ai fini IRES ed ai fini Irap. Si dovrà determinare un saldo netto globale tanto ai fini IRES quanto ai fini Irap, che potrebbe anche non coincidere, e sottoporlo a tassazione in base alla relativa aliquota ordinaria, IRES e Irap.

¹⁴ Attività con valore di bilancio minore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio maggiore di quello fiscale.

¹⁵ Attività con valore di bilancio maggiore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio minore di quello fiscale.

¹⁶ Correttamente: divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

¹⁷ Metodo del saldo globale, co.4, art.15.

In caso di saldo negativo



tale importo è deducibile in 5 quote costanti nel secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e nei 4 successivi (2009 – 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

È immediatamente rilevabile l'intento del Legislatore di tassare separatamente l'importo positivo del saldo globale:

sottrarre il saldo globale dei disallineamenti dalle eventuali compensazioni con perdite fiscali pregresse o emergenti nel periodo d'imposta in cui si effettua il riallineamento (secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).

I maggiori o minori valori fiscali assumono rilievo a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2009 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), cioè dallo stesso periodo d'imposta in cui si effettua il riallineamento.

Il co.5 dell'art.15, disciplina il **riallineamento secondo la singola fattispecie**¹⁸.

Anche qui l'opzione va esercitata, ma per singola fattispecie (categoria) di divergenza che il soggetto intenda eliminare, nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tale tipologia di riallineamento è stata introdotta dal Legislatore in quanto quello del saldo globale può presentarsi molto oneroso, difficoltoso e magari "non spendibile" dal contribuente. In tal modo, il Legislatore ha dato al contribuente la possibilità di decidere quale o quali fattispecie di divergenza affrancare.

Il co.5, art.15, prevede che ciascun saldo¹⁹ oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% del relativo importo mentre il saldo negativo non è comunque deducibile.

Sostanzialmente, secondo la C.M. n.33/E/09 ne deriva che l'affrancamento delle divergenze per singola fattispecie determina:

nel caso in cui sulla medesima fattispecie emerga un **disallineamento netto positivo**

divergenze positive superiori a quelle negative), il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'esercizio dell'opzione²¹;

nel caso in cui emerga un **disallineamento negativo**²⁰

lo stesso assorbe le differenze positive degli altri eventuali elementi patrimoniali relativi alla medesima fattispecie, senza alcuna possibilità di deduzione dell'eventuale eccedenza di segno negativo.

¹⁸ Per singola fattispecie secondo il co.5, dell'art.15, debbono intendersi "i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura".

¹⁹ Senza specificarlo, il co.5 dell'art.15 del D.L. n.185/08, si riferisce al saldo positivo.

²⁰ La circolare, secondo lo schema di classificazione dalla stessa adottato, in questo punto non è molto lineare: avrebbe dovuto riferirsi al saldo netto di fattispecie; sembrerebbe invece, che il disallineamento negativo non si riferisca alla totalità delle divergenze rientranti in una singola fattispecie (che potremmo definire "saldo globale per fattispecie"), ma ad una singola divergenza che chiaramente confluirà con le altre divergenze a creare il saldo di fattispecie. Quest'ultimo, nel caso in cui è positivo si ritorna allo scenario descritto al punto 1), se invece è negativo, non è deducibile. La circolare in questo punto, praticamente, fa un passo indietro e infatti parla di "un disallineamento negativo" e non di "un disallineamento netto negativo" intendendo con il primo la singola divergenza /il singolo disallineamento e con il secondo il saldo per singola fattispecie.

²¹ Seguirà la tassazione ad imposta sostitutiva del 16% del saldo netto positivo.

Il riallineamento può essere effettuato anche nell'ipotesi in cui, in relazione alla singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero: tale è il caso in cui il riallineamento contempli una contestuale modifica di pari importo sia negli elementi patrimoniali dell'attivo che in quelli del passivo. La C.M. n.33/E, correttamente, fa l'ipotesi del *leasing* finanziario. In simili ipotesi, a fronte di un imponibile da affrancare pari a zero, il riallineamento, ovviamente, avviene senza pagamento di imposta sostitutiva. L'imposta va versata in un'unica soluzione nel termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Divergenze di cui alla lett.b), co.3 dell'art.15, D.L. n.185/08 e modalità di riallineamento

Il secondo gruppo di **divergenze**, come sopra anticipato, sono quelle **che derivano dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento effettuati in sede di "Fta" (First Time Adoption)**, prima adozione (transizione agli Ias/Ifrs) degli Ias/Ifrs²², per effetto dei co.2, 5 e 6 dell'art.13 del D.Lgs. n.38/05. Secondo l'A.F., tali fattispecie di divergenze sono da ritenersi tassative.

In via generale il co.7, dell'art.15 del D.L. 185/08 dispone che il riallineamento delle divergenze di cui alla lett.b), del co.3 del medesimo art.15, si attua mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Quindi per il perfezionamento del riallineamento²³, basta l'opzione, cioè la mera compilazione del quadro RQ del modello Unico SC 2009 destinato alle imposte sostitutive. Il versamento delle eventuali imposte sostitutive è un obbligo susseguente. Cioè il mancato versamento delle imposte sostitutive non comporta il disconoscimento dell'affrancamento ma il potere/dovere dell'Amministrazione Finanziaria di riscuotere le imposte non versate. Infatti, ai sensi del co.9 dell'art.15 del D.L. n.185, si applicano le norme "*di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi*". Pertanto, nelle ipotesi di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento delle imposte sostitutive dovute in tutte le ipotesi di riallineamento di cui all'art.15 D.L. n.185/08, le imposte non versate sono iscritte a ruolo ai sensi degli artt.10 e seguenti del DPR n.602/73.

A tali divergenze si applicano le disposizioni di cui al co.48, art.1 della L. n.244/07, salvo che nel caso di riallineamento dei valori relativi ai beni fungibili, e inoltre l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione "entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".

Pertanto, con il rinvio²⁴ alla disciplina (co.48, art.1 della Legge finanziaria 2008 e D.M. 3 marzo 2008) sul riallineamento delle divergenze dei valori causate dalla deduzione extracontabile di costi fiscali (da quadro EC della dichiarazione dei redditi²⁵),

²² Nella transizione dai principi contabili nazionali agli Ias/Ifrs.

²³ Così come disposto anche al co.5, per le divergenze di cui alla lettera a) del co.3, dell'art.15, prima affrontate.

²⁴ Rinvio, si ricorda, non applicabile nel caso di valutazione dei beni fungibili.

²⁵ Le deduzioni extracontabili ex art.109, co.4, lett.b), mediante utilizzo del quadro EC della dichiarazione dei redditi, non sono più possibili dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per effetto delle modifiche (abrogazione) introdotte all'art.109 del Tuir dalla stessa L. n.244/07.

sono riallineabili soltanto le differenze positive e anche l'imposta sostitutiva dovuta, da versare però in un'unica rata²⁶, è determinata con le stesse regole di quelle previste per il riallineamento delle divergenze dei valori dovuti alla deduzione extracontabile di componenti negativi di reddito.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si determina applicando le aliquote progressive per scaglioni di differenze affrancabili:

12%	14%	16%
▼	▼	▼
per l'importo dei maggiori valori fino a €5 milioni;	per l'importo dei maggiori valori che superano i €5 milioni fino a €10 milioni;	per l'importo dei maggiori valori che eccede €10 milioni.

Il rinvio alla disciplina dell'affrancamento di cui all'art.1, co.48 della L. n.244/07 implica anche l'applicabilità dell'art.2 co.2 del D.M. 3 marzo 2008, in base al quale:

gli effetti del riallineamento vengono meno nell'ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione (periodo di sorveglianza).

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che optino per il riallineamento delle divergenze di cui alla lett.b)²⁷, co.3, art.15 del D.L. n.185/08 il periodo di sorveglianza inizia l'1 gennaio 2009 e termina il 31 dicembre 2012.

⇒ **Con riguardo alle ipotesi di disallineamento dovute alla "eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori"**, l'Amministrazione Finanziaria²⁸ è dell'avviso che il riallineamento riguardi in genere tutte le ipotesi in cui, in sede di transizione ("Fta") agli Ias/lfrs, sia stato "ripristinato" il valore di bilancio di attività patrimoniali, come ad esempio l'avviamento²⁹, nonostante il diverso tenore letterale dell'art.15, co.3, lett.a del D.L. n.185/08 e dell'art.13 del D.Lgs. n.38/05 e non riguardi, invece, l'ipotesi di eliminazione dall'attivo patrimoniale di costi non più capitalizzabili previsti dall'art.13 del D.Lgs. n.38/05 in quanto non richiamati dal D.L. n.185/08.

⇒ **Con riguardo alle ipotesi di disallineamento causate dalla "eliminazione fondi di accantonamento"**³⁰, effettuate in sede "Fta", l'Amministrazione Finanziaria è dell'avviso³¹ che il riallineamento di cui all'art.15 del D.L. n.185/08 riguardi non solo i fondi che possono essere considerati dedotti fiscalmente³² dal co.6³³ dell'art.13 del

²⁶ Terzo periodo, co.7, art.15 del D.L. n.185/08.

²⁷ Si ricorda che non si applica nel caso di valutazione dei beni fungibili.

²⁸ C.M. n.33/E/09, par.6.3.

²⁹ Si ricorda che ai sensi dell'art.13, co.5 del D.Lgs. n.38/05 "Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al Conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto". Si potrebbe definire tale divergenza sorta in sede di "FTA" come un disallineamento dovuto ad operazioni contabili fiscalmente irrilevanti.

³⁰ Eliminazione che ai sensi del co.6 dell'art.13 del D.Lgs. n.38/05, non è fiscalmente rilevante. Anche quest'altra divergenza può essere definita come disallineamento dovuto ad operazioni contabili fiscalmente irrilevanti.

³¹ C.M. n.33/E/09, par.6.3.

³² Si cfr. R.M. n.133/E/06.


³³ Si ricorda che ai sensi del co.6, art.13 del D.Lgs. n.38/05 "L'eliminazione nel passivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi".

D.Lgs. n.38/05 nelle ipotesi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale, ma tutti i fondi, “fiscalmente dedotti”, eliminati in sede di transizione agli Ias/lfrs (“Fta”).

⇒ **Con riguardo ai beni fungibili**, il co.2 dell’art.13 del D.Lgs. n.38/05 ha dato la possibilità ai soggetti che transitano dai principi contabili nazionali a quelli internazionali di poter continuare ad adottare ai fini fiscali nella valutazione dei beni fungibili i precedenti criteri di valutazione.

Si ricorda che in Italia numerose sono le imprese che adottano, sia per il bilancio di esercizio per determinare il valore del costo, che per fini fiscali, il metodo del “*lifo a scatti annuali*” per valutare i beni fungibili e che tale metodo di valutazione non è ammesso dai principi contabili internazionali. L’abbandono di tale criterio di valutazione in sede fiscale, nell’anno di “Fta”, avrebbe potuto comportare l’emersione dell’eventuale “*riserva lifo*” con evidenti effetti fiscali in quanto il diverso metodo di valutazione civilistico (*media ponderata o fifo*) ammesso dai principi contabili internazionali era ed è ammesso anche dalla normativa fiscale (art.92 del Tuir). Pertanto, il Legislatore aveva consentito ai soggetti che transitavano agli Ias/lfrs di poter continuare ad adottare a fini fiscali il metodo del “lifo a scatti annuali”. In tal modo, però, si sarebbe generato un disallineamento dei valori civili e fiscali delle rimanenze dei beni fungibili.

Il co.7, ultimo periodo, dell’art.15, D.L. n.185/08, per i disallineamenti dovuti ai diversi metodi di valutazione dei beni fungibili utilizzati a fini civili e fiscali, rinvia alla disciplina prevista ai co.21, 23 e 24 dell’art.81 del D.L. n.112/08³⁴ che riguardano, come ricorda l’Amministrazione Finanziaria nella circolare n.33/09, rispettivamente:



³⁴ Non si applica quanto disposto al co.48, art.1, L. n.244/07.


³⁵ Per tali aspetti si veda più diffusamente C.Aprile, A.Capodoglio, N.Ditolve in “Il magazzino. Aspetti fiscali e contabili delle rimanenze” Gruppo Euroconference Editore, 2009.

Non è possibile affrancare eventuali divergenze negative in quanto l'art.81, co.21 del D.L. n.112/08, espressamente e genericamente richiamato dalla lett.b), co.3, art.15 del D.L. n.185/08, prevede che l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicata esclusivamente al "maggior valore" delle rimanenze finali.

RIEPILOGANDO


Provando ad effettuare uno schema riepilogativo sul riallineamento oneroso di cui all'art.15 del D.L. n.185/08, potremmo iniziare osservando che:

il riallineamento delle divergenze




si perfeziona con la compilazione (esercizio dell'opzione) dell'apposito quadro (RQ) della dichiarazione dei redditi.

Per le divergenze di cui alla lett.a), co.3, il riallineamento è possibile:



Per le divergenze di cui alla lett.b) del co.3 dell'art.15:



³⁶ Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, poiché il valore affrancato assume rilievo a fini fiscali dall'1 gennaio 2009, il relativo "periodo di sorveglianza" riguarderà i periodi d'imposta 2009, 2010, 2011.

Stato patrimoniale – Passivo: debiti tributari, debiti previdenziali e altri debiti

Il codice civile richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Al fine di ottenere tale risultato, è indispensabile che in fase di redazione del bilancio si ponga grande attenzione alla riclassificazione delle voci del piano dei conti aziendale. Fra le voci che possono creare dei problemi in fase di riclassificazione ve ne sono alcune ricomprese nei debiti dello Stato patrimoniale e, in particolar modo, le seguenti:

- ➔ D12) Debiti tributari;
- ➔ D13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- ➔ D14) Altri debiti.

D12) Debiti tributari

La voce del passivo "D12) Debiti tributari" è destinata ad accogliere le passività verso lo Stato a titolo di imposte certe e determinate.

A titolo esemplificativo, nella voce vanno imputate le seguenti poste:

D12) Debiti tributari	Erario c/lva
	Ires
	Irap
	Imposte di fabbricazione
	Imposte sostitutive
	Erario c/ritenute da lavoro dipendente
	Erario c/ritenute da lavoro autonomo
	Erario c/ritenute per redditi di capitale
	Debiti per accertamenti e contenziosi definitivi

In primo luogo, è opportuno precisare che le passività per imposte certe e determinate si possono imputare unicamente in questa voce, mentre la voce del passivo "B2) Fondi per imposte, anche differite" è destinato ad accogliere le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata. In tale ultima voce, rientrano - oltre ai debiti "probabili" per imposte differite - le passività probabili relative ad accertamenti o a contenziosi in corso.


A tale regola non sfuggono nemmeno i debiti per l'Ires e per l'Irap dell'esercizio; nonostante, in molti piani dei conti, i debiti relativi a queste due imposte vengano denominati "Fondo imposte Ires" e "Fondo imposte Irap", gli importi stanziati in bilancio a seguito del conteggio imposte dell'esercizio sono passività certe che possono essere imputate unicamente nella voce "D12) Debiti Tributari".

* Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Si deve poi ricordare che il principio contabile n.19 “I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti” precisa che:

“I debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti nella voce C.II.4-bis”.

Pertanto, per quanto attiene all’Ires, all’Irap e all’Iva, si dovranno compensare le poste debitorie con quelle creditorie e il relativo saldo andrà iscritto nella voce D12 se a debito oppure nella voce “C.II.4-bis crediti tributari” se a credito. In particolare:



Come precisato dal principio contabile n.19, la compensazione tra debiti e crediti non può aver luogo qualora il credito sia stato richiesto a rimborso. In tal caso, il credito dovrà essere esposto nella voce “C.II.4-bis crediti tributari” dell’attivo.

Da ultimo, si deve ricordare che per tutte le voci di debito è necessario dare separata indicazione degli importi esigibili oltre all’esercizio successivo. I debiti tributari sono, normalmente, debiti scadenti entro l’esercizio successivo; tuttavia, vi possono essere casi (si pensi, ad esempio, alle imposte sostitutive per le quali viene frequentemente prevista la possibilità di pagamento dilazionato in più anni) in cui si rende necessario evidenziare degli importi scadenti oltre l’esercizio successivo.

Per quanto attiene alla valutazione dei debiti tributari, il principio contabile n.25 “Il trattamento contabile delle imposte sul reddito” precisa che:

“I debiti tributari sono esposti in bilancio al valore nominale, comprensivo di eventuali sovrattasse, pene pecuniarie e interessi maturati ad esigibili alla data di bilancio”.

Nel caso in cui, dunque, tra i debiti tributari ve ne siano alcuni relativi a “posizioni scadute”, si dovrà procedere al conteggio e all’imputazione in bilancio delle relative sanzioni e interessi.

D13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce “D13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accoglie i saldi a debito di fine esercizio nei confronti degli istituti di previdenza e di sicurezza sociale. In particolare, nella voce D13 confluiscono le seguenti poste contabili:

D13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Debiti vs Inps
	Debiti vs Inail
	Debiti vs Inpdai
	Debiti vs Enasarco
	Debiti vs Enpals
	Debiti vs Cassa Edile

La voce accoglie sia i debiti derivanti dalle posizioni verso i dipendenti sia quelli relativi ad altre posizioni (agenti, amministratori, collaboratori, ecc.). Naturalmente, il debito è comprensivo sia del costo a carico dell'azienda sia dell'eventuale importo trattenuto al dipendente.

Per quanto riguarda l'Inail, si deve evidenziare come la determinazione del costo di competenza dell'esercizio venga effettuata con modalità simili a quelle, normalmente, previste per le imposte a carico dell'esercizio, ossia:

- ➔ con il pagamento di acconti nel corso dell'esercizio;
- ➔ e con la determinazione del contributo effettivamente dovuto mediante autoliquidazione da predisporre nell'esercizio successivo.

Anche per questa posta, pertanto, si rende necessario procedere alla compensazione tra il contributo complessivamente dovuto e gli acconti già versati.

Il saldo, se a debito, andrà imputato nella voce D13 mentre l'eventuale credito andrà imputato nel conto dell'attivo “C.II.5) Crediti verso altri”. È da ritenersi non corretta l'imputazione del saldo Inail tra i “ratei e risconti” (attivi o passivi).

Per quanto riguarda i contributi Inps, si ritiene che, tra i debiti della voce D13, vadano imputati anche gli importi relativi alle ferie (e permessi) maturate dai dipendenti nonché quelli sull'eventuale “rateo quattordicesima”. La prassi di imputare tali importi tra i “ratei e risconti” passivi deve ritenersi non corretta (le motivazioni verranno esposte nel prossimo paragrafo).

Similarmente a quanto previsto per i debiti tributari, pur in assenza di una specifica previsione da parte dei principi contabili, si ritiene che nella voce D13 debbano essere inclusi anche gli eventuali importi conseguenti a sanzioni o a interessi passivi.

D14) Altri debiti

La voce “D14) Altri debiti” è una voce residuale, destinata ad accogliere tutti i debiti aventi natura diversa da quella prevista per le prime 13 voci della macroclasse D. A titolo esemplificativo, in questa voce rientrano le seguenti poste:

D14) Altri debiti	Debiti verso dipendenti
	Debiti per ferie maturate dai dipendenti
	Debiti verso amministratori
	Debiti verso Sindaci

	Debiti verso dipendenti per TFR da liquidare
	Debiti verso soci per dividendi da liquidare
	Debiti verso obbligazionisti per interessi e per obbligazioni da rimborsare
	Debiti per depositi cauzionali ricevuti
	Debiti verso altri

La voce accoglie, innanzitutto, i debiti verso i dipendenti per le retribuzioni non ancora pagate (normalmente, quelle del mese di dicembre).

Particolare attenzione va posta in merito agli importi dovuti a titolo di ferie (e permessi) maturate e non godute.

Il principio contabile n.19 prevede espressamente che gli importi relativi alle ferie maturate e non godute siano iscritti tra i debiti della voce D14. L'imputazione di tale posta tra i ratei passivi - prassi assai diffusa - deve, pertanto, ritenersi non corretta.

In merito alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di ferie maturate, il citato principio contabile precisa che il conteggio:

"... è basato su due elementi:

a) il numero di giorni di ferie spettanti al dipendente;

b) il costo giornaliero per l'impresa.

Il numero di giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio. Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell'impresa".

Il principio contabile 19, tra le poste da inserire nella voce D14), cita esplicitamente solo il "rateo" per ferie maturate. È tuttavia evidente che il ragionamento può essere esteso anche al "rateo per permessi" e a quello per la quattordicesima. In sostanza:

il debito complessivo verso i dipendenti imputato alla voce D14) deve corrispondere all'importo complessivamente dovuto in favore dei dipendenti nell'ipotesi in cui tutti i rapporti di lavoro fossero cessati alla data di chiusura dell'esercizio.

Sempre per quanto attiene alle posizioni dei dipendenti, nella voce D14) va iscritto il debito verso i dipendenti dimessi o licenziati in relazione al Trattamento di Fine Rapporto loro spettante già liquidato (e quindi stornato dalla voce del passivo "C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato") ma non ancora materialmente pagato.

Nella voce in esame vanno poi iscritti i debiti relativi ad amministratori, Sindaci, collaborati, liquidatori, ecc.. È, peraltro, il caso di evidenziare che l'eventuale fondo trattamento di fine mandato stanziato in favore degli amministratori (o di altri collaboratori) va imputato alla voce del passivo "B.1.(Fondi) per trattamento di quiescenza e obblighi similari".

Per quanto attiene alle eventuali posizioni debitorie verso i soci, si possono presentare le seguenti situazioni:

debiti verso i soci per finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi)



vanno imputati nella voce del passivo "D3) debiti verso soci per finanziamenti";

debiti verso i soci a titolo di dividendi già deliberati ma non ancora pagati ovvero debiti verso i soci per la restituzione del Capitale sociale



vanno imputati nella voce del passivo "D14) altri debiti".

Ugualmente, per i debiti verso gli obbligazionisti:

i debiti corrispondenti al valore nominale delle obbligazioni (anche convertibili) in circolazione alla data di chiusura del bilancio




devono essere imputati alle voci "D1) obbligazioni" o "D2) obbligazioni convertibili";

i debiti verso gli obbligazionisti relativi agli interessi maturati nonché quelli relativi a obbligazioni destinate al rimborso



vanno imputati nella voce "D14) altri debiti".

Nella voce D14) vanno, infine, imputati i depositi cauzionali ricevuti. Un caso particolare è quello dei depositi cauzionali ricevuti in relazione a imballaggi a rendere. Il principio contabile n.19 prevede che i depositi cauzionali ricevuti a fronte di imballaggi a rendere debbano essere inizialmente iscritti tra le passività (per l'appunto nella voce D14). L'ammontare dei depositi cauzionali relativi agli imballaggi che non verranno più restituiti (dai clienti) deve poi essere determinato periodicamente sulla base dell'esperienza del passato. Tale importo dovrà poi essere stornato dalla voce debitoria in contropartita:



RIEPILOGANDO

- ➔ i debiti tributari devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute e crediti d'imposta vantati. Non è corretto, per la singola imposta, mantenere importi sia nell'attivo che nel passivo del bilancio (salvo il caso in cui il credito d'imposta sia stato richiesto a rimborso);
- ➔ I *c.d. "ratei del personale"*, relativi sia alla retribuzione che ai contributi previdenziali, determinati in funzione delle ferie, dei permessi e della quattordicesima devono essere imputati nei debiti verso istituti previdenziali e negli altri debiti. Non è corretta la loro imputazione nei "ratei passivi".

Profili giuridici ed economico-finanziari dell'operazione di Merger Leveraged Buy-Out

Il presente articolo affronta il tema delle operazioni cosiddette di Merger Leveraged Buy-out, tradotte nell'ordinamento giuridico nazionale con il termine di fusioni con indebitamento, disciplinate dall'art.2501-bis c.c.. La trattazione sarà dedicata a delineare la disciplina giuridica dell'istituto, nonché ad indicare le motivazioni di carattere economico-aziendale e le verifiche da porre in essere con riferimento alla relazione di congruità della struttura finanziaria della società risultante dalla fusione. Come d'abitudine, un esempio numerico completerà la trattazione.

Profili giuridici dell'operazione

La formula indicata dalla rubrica dell'art.2501-bis c.c. è la traduzione dell'espressione sintetica *Merger Leveraged Buy-Out* (MLBO d'ora in poi) che si trova nella letteratura di lingua inglese.

Come è noto, il vocabolo:

merger	→	significa fusione;
leverage	→	è utilizzato nelle operazioni in cui si configura una leva finanziaria, cioè quando si reputa che il rendimento atteso di un determinato investimento sia superiore al costo per l'acquisizione del capitale necessario per realizzare l'investimento programmato;
buy-out	→	significa, infine, acquisizione.

L'operazione può dunque essere delineata come segue. Una società, denominata "veicolo", in molti casi appositamente costituita (*newco*), acquista (*buy-out*) una partecipazione totalitaria o comunque di controllo di un'altra società, società bersaglio o società *target*, utilizzando capitale acquisito prevalentemente a titolo di prestito e, quindi, procede alla fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Tale operazione può avere come investitori:

il <i>management</i> della società	<i>Management Buy-out</i>
il <i>management</i> di altre società	<i>Management Buy-in</i>
i lavoratori della società	<i>Workers Buy-out</i>
i familiari dell'imprenditore	<i>Family buy-out</i> ³⁷

Essa permette di entrare nella compagine sociale non solo attraverso capitale di rischio, ma anche tramite indebitamento finanziario.

* Ricercatore di Economia Aziendale, Università degli Studi di Pavia


³⁷ In tal modo il controllo della società viene mantenuto in ambito familiare permettendo il mantenimento del controllo a soggetti che non disponendo dei mezzi finanziari necessari ricorrono alla leva finanziaria.

Effettuata la fusione, la società risultante deve coprire il fabbisogno finanziario correlato:

- ➔ sia al normale svolgimento dell'attività di gestione;
- ➔ sia ai debiti contratti dalla società veicolo prima della fusione per l'acquisizione programmata.

In virtù di quanto appena indicato:

Le imprese *target* ideali devono possedere le seguenti caratteristiche finanziarie:



La tecnica propria delle operazioni di MLBO è, tuttavia, utilizzata anche per operazioni su imprese *target* non aventi la caratteristiche appena indicate, sino a ricomprendere aziende che presentino una situazione di crisi con perdite di esercizio (*c.d. Turnaround Buy-out*). In tali fattispecie, peraltro, la capacità di rinvenire finanziatori è strettamente connessa con la competenza gestionale, accompagnata da eventuali esperienze pregresse di successo, dei promotori dell'operazione. Il rischio finanziario di investimento, ricollegabile alla scelta di partecipare ad un'operazione del genere, presenta un valore relativamente elevato, dovuto all'esistenza di una struttura finanziaria caratterizzata, in seguito al perfezionamento dell'acquisizione, da un grado di indebitamento che si potrebbe rivelare eccessivamente elevato, laddove la compatibilità della *target* con l'operazione stessa non sia stata correttamente valutata. La liceità delle operazioni di MLBO ha formato oggetto in passato di ampio dibattito³⁹. Molto opportunamente, il Legislatore delegante, ex L. n.366/01, indicò ex art.7 di:

“prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli artt.2357 e 2357-quater c.c., e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'art.2358 del codice civile”.

Il Legislatore delegato, ex D.Lgs. n.6/03, ha introdotto nel codice civile l'art.2501-*bis*, titolato “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”.

La norma mira a tutelare gli eventuali soci di minoranza e i terzi in genere, quali i creditori sociali, dai rischi che potrebbero derivare da uno squilibrio nella struttura finanziaria della società dopo la fusione che viene ad assumere anche i debiti contratti dalla società veicolo finalizzati all'acquisizione della società bersaglio o *target*.

Infatti, i debiti che gravano sulla struttura finanziaria dell'unico soggetto giuridico risultante dalla fusione, non hanno origine dalla copertura del fabbisogno finanziario correlato allo svolgimento dell'attività di gestione, ma sono connessi anche all'operazione finanziaria di *buy-out* posta in essere.

³⁸ Quando il debito viene ripagato attraverso la vendita di singoli *asset* o di rami dell'azienda *target*, le operazioni vengono anche definite di *break-up*.

³⁹ Si veda sul punto anche quanto indicato dalla [circolare n.8](#) della Fondazione Centro Studi Unione Giovani Dottori Commercialisti del 28 maggio 2009, al § 2.

Il secondo comma dell'art.2501-*bis* dispone che il progetto di fusione, nell'ipotesi che sia configurabile la fattispecie indicata nel primo comma, debba:

“... indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione”.

Il comma successivo precisa che la relazione predisposta dall'organo amministrativo:

“...deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con l'indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere”.

Gli amministratori coinvolti dovranno, dunque:

indicare le reali ragioni sotto il profilo economico-imprenditoriale dell'intera operazione;

e predisporre un vero e proprio *business plan* con una particolare attenzione all'aspetto finanziario.

Infatti, la società risultante dalla fusione avrà un indebitamento di gran lunga superiore rispetto a quello della società *target ante* fusione.

Il quarto comma richiede, inoltre, che la relazione degli esperti, nominati ai sensi dell'art.2501-*sexies*, attesti:

“... la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma”.

Si ricorda che il secondo comma impone l'indicazione delle *“risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società”*.

Il Legislatore richiede, come si è osservato, che il progetto di fusione illustri *“le ragioni che giustificano l'operazione”*. Tale giustificazione è indicata anche per la generalità delle fusioni *ex art.2501-quinquies*, ove si richiede la giustificazione anche sotto il profilo giuridico.

Ogni giustificazione è necessariamente connessa alle finalità che ci si propone di conseguire. Il Legislatore richiede che le finalità siano chiaramente indicate, così che i soci riuniti in assemblea possano esprimere il loro voto con cognizione di causa. La corretta esposizione di tali finalità dovrà essere verificata dagli organi di controllo delle società partecipanti al progetto di fusione. A titolo di esempio, si citano la ricongiunzione del controllo gestionale alla proprietà delle imprese, oppure, nel caso di un *team* particolarmente motivato di *manager* o familiari interessati all'acquisizione di un'azienda *target*, i vantaggi derivanti dal rilancio e sviluppo dell'impresa acquisita. La relazione degli esperti, nominati *ex art.2501-sexies c.c.* deve, secondo il dettato legislativo, attestare la ragionevolezza dei piani indicati predisposti per *“il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione”*. Tale relazione non deve esprimere alcun giudizio sulle finalità dell'operazione, se non nella misura in cui esse possano condizionare il flusso di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti.

Si deve, infine, ricordare che l'ultimo comma dell'art.2501-*bis c.c.* vieta di avvalersi delle procedure semplificate previste dai successivi artt.2505 e 2505-*bis* nei casi di fusioni per incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al 90%.

I profili economico-finanziari dell'operazione di MLBO

Per attuare l'operazione di MLBO in conformità al disposto legislativo, gli amministratori devono procedere per fasi successive. In un primo momento si configura la struttura finanziaria della società dopo la fusione per incorporazione. È necessario, quindi, proseguire con una visione prospettica dell'attività di gestione articolata con l'analisi dei suoi momenti caratteristici:

- a) gestione economica programmata e conseguente piano economico;
- b) gestione monetaria dei flussi di mezzi monetari connessi all'attuazione del piano economico;
- c) gestione finanziaria complessiva con la configurazione della compatibilità fra i flussi operativi e di investimento ed il servizio del debito contratto per procedere all'operazione.


⇨ Analisi della struttura finanziaria

La fattibilità dell'operazione di MLBO deve essere valutata considerando innanzitutto la struttura finanziaria della società dopo la fusione. Per questa analisi ha rilievo la posizione finanziaria netta intesa come differenza tra debiti finanziari, attività liquide e crediti finanziari. Le singole poste debbono essere oggetto di studi particolari.

Per i debiti finanziari occorre accertare:

- ▶ l'ammontare;
- ▶ le scadenze;
- ▶ le caratteristiche dei tassi di interesse;
- ▶ gli eventuali rischi di cambio se i debiti non sono espressi nella moneta di conto.

Si dovrà quindi procedere ad una descrizione dettagliata delle forme tecniche di finanziamento:



⇨ La visione prospettica dell'attività di gestione negli aspetti, economici, finanziari e monetari.

La visione prospettica dell'andamento della gestione rappresenta un elemento cruciale per valutare l'adeguatezza dell'operazione di MLBO rispetto ai principi indicati dal Legislatore. La relazione degli amministratori deve, pertanto, focalizzare la propria attenzione sui programmi della gestione economica predisposta dall'impresa e fornire elementi adeguati *in primis* all'esperto ed *in secundis* ai soci riuniti in assemblea per giudicare il loro grado di realizzabilità.

I programmi da esaminare a questo fine sono quelli previsti per la durata del prestito da rimborsare. Occorre considerare sia la compatibilità dei programmi con la struttura interna dell'impresa, sia con i vincoli posti dai mercati.

Gli aspetti salienti dei programmi della gestione caratteristica da considerare sono:

⁴⁰ Il *covenant* è, infatti, una clausola concordata esplicitamente in fase di definizione contrattuale, che riconosce al soggetto finanziatore il diritto di rinegoziare o revocare il credito al verificarsi degli eventi previsti nella clausola stessa. Tali clausole permettono di collegare le performance economico-finanziarie del cliente ad eventi risolutivi/modificativi delle condizioni contrattuali (scadenza, tassi, ecc.).

$$\begin{aligned} & \text{la serie dei ricavi netti} \\ & - (\text{la serie dei costi delle materie prime}) \\ & \quad - (\text{la serie dei costi operativi}) \\ & \quad = \text{Margine operativo lordo} \end{aligned}$$

Il margine operativo lordo ottenuto come differenza tra i ricavi, i costi delle materie prime e i costi operativi, cioè prima degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni, nonché degli oneri finanziari è la grandezza fondamentale per esprimere un giudizio sulla capacità dell'impresa di restituire i debiti contratti.

Nella letteratura di lingua inglese, questo margine è normalmente indicato con l'acronimo Ebitda (*Earnings Before Interests, Taxes and Depreciation of Assets*).

Infatti, le imprese che mostrano un Conto economico notevolmente condizionato da componenti negativi di reddito non connessi ad uscite monetarie, quali le quote di ammortamento, presentano aspetti strutturali compatibili con operazioni di *leveraged buy-out*. Si pensi come caso limite ad una centrale idroelettrica. Ai ricavi per la vendita di energia elettrica si contrappongono modesti costi operativi, i componenti negativi di reddito di maggior rilievo sono le quote di ammortamento correlate ai costi di costruzione della centrale.

Il giudizio di ragionevolezza sulla struttura finanziaria dell'operazione di fusione con indebitamento non riguarda direttamente le poste di natura meramente contabile, quali appunto le quote di ammortamento dell'avviamento, in quanto esse non inficiano la capacità dell'impresa di adempiere al servizio del debito durante l'orizzonte temporale necessario per rimborsare i finanziamenti contratti per procedere all'acquisto delle partecipazioni successivamente fuse nella società incorporante.


Tuttavia, l'apprezzamento dell'effetto derivante dall'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e dalle altre poste meramente contabili⁴¹ diviene rilevante nella misura in cui il servizio del prestito, denominato *Senior Loan*, possa essere gravato da condizioni peggiorative per effetto dell'inclusione nel contratto di finanziamento di *covenants* legati al superamento di determinate soglie limite di quozienti di bilancio, i cui numeratore/denominatore siano, in qualche misura, influenzati dalla serie prospettica dei risultati economici della società incorporante e dall'influsso di ciò sul suo Patrimonio netto contabile.

Particolare attenzione andrà inoltre dedicata all'illustrazione delle caratteristiche salienti del *business* aziendale, nelle sue sub-aree principali di attività, alla giustificazione delle assunzioni alla base del piano economico-finanziario, con particolare riferimento a sviluppi di piano contenenti risultati prospettici sensibilmente diversi rispetto a quelli raggiunti a consuntivo dall'impresa *target*. La relazione degli amministratori dovrà, in questo caso, giustificare puntualmente le ragioni della discontinuità dei risultati prospettici rispetto a quelli storici e indicare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei nuovi obiettivi.

Occorre successivamente considerare gli aspetti monetari della gestione caratteristica e analizzare i flussi di mezzi monetari che, correlati alle operazioni di scambio, affluiscono e defluiscono dalla tesoreria.

⁴¹ Si pensi, ad esempio, all'avviamento derivante dall'attribuzione del disavanzo da annullamento in presenza di valori di capitale economico superiori al valore del capitale netto rettificato a valori correnti.

Con riferimento a determinate scansioni temporali, la cui grandezza è normalmente misurata dal periodo amministrativo di dodici mesi, ma che possono essere riferite anche a sub periodi amministrativi di durata inferiore:




La grandezza di tali eccedenze o fabbisogni è direttamente correlata alla dinamica dei pagamenti per le operazioni di acquisto dei fattori di produzione e degli incassi connessi alla cessione dei prodotti offerti dall'impresa.

Le grandezze monetarie di cui si argomenta, data una determinata sequenza di costi e di ricavi, sono necessariamente influenzate dalle politiche scelte secondo le specificità delle singole aziende⁴².


Da ultimo, si dovrà configurare il flusso di cassa complessivo connesso all'attuazione della gestione aziendale, che parte dal flusso di cassa della gestione operativa e considera:

- ➔ da un lato i flussi e i deflussi di cassa per gli investimenti connessi all'implementazione del piano;
- ➔ e successivamente i *cash-flow* relativi al servizio del debito contratto per procedere all'operazione di MLBO (vale a dire i rimborsi del capitale e degli interessi).

La raffigurazione dello svolgimento della gestione monetaria indica, con riferimento ad ogni periodo, l'eccedenza o il fabbisogno monetario correlato alla realizzazione della gestione economica.



Per la configurazione dei complessivi flussi finanziari, si considerano i valori delle seguenti serie prospettiche:



⁴² Si pensi, a titolo di esempio, alle politiche degli approvvigionamenti che si riflettono sulle grandezze delle scorte di magazzino, alle caratteristiche dei processi di fabbricazione e alle loro relazioni con le scorte di semilavorati, alle politiche di ricorso al credito mercantile realizzate mediante la dilazione dei pagamenti e di contro le politiche di vendita con l'offerta di sconti per pagamenti a pronta cassa.

Dalla somma algebrica fra i sub totali (I), (II), (III) si determina l'eccedenza, se positiva - il fabbisogno monetario, se negativa - riferiti ai successivi periodi rientranti nell'area temporale considerata per il rimborso del finanziamento.

Il calcolo di cui sopra deve essere compiuto per ogni anno incluso nel periodo di durata del finanziamento connesso allo svolgimento dell'operazione di MLBO.

Se alla fine del periodo considerato, o in alcune scansioni temporali comprese in detto periodo, le complessive entrate monetarie, correlate allo svolgimento della gestione economica, sono di grandezza inferiore alle uscite (incluse quelle connesse alla copertura degli investimenti, al pagamento degli interessi e al rimborso di prestiti), è necessario che il piano indichi, sia pure in linee generali, la fonte delle risorse finanziarie destinate alla copertura del fabbisogno monetario evidenziato nei piani.

Le risorse aggiuntive potrebbero derivare:

- ➔ da dismissioni di *asset* non strategici;
- ➔ dall'acquisizione di nuovi finanziamenti compatibili con le clausole contrattuali dei finanziamenti previsti per la realizzazione dell'operazione;
- ➔ oppure con la revisione delle politiche di gestione alla base dei piani e programmi della gestione futura.

Si ritiene che solo l'integrazione della relazione degli amministratori con le informazioni sopra riportate, da sottoporre al giudizio critico degli esperti di cui all'art.2501-*sexies* c.c., possa permettere a questi ultimi di esprimere un giudizio positivo sulla ragionevolezza della struttura finanziaria dell'operazione.

Viceversa, il giudizio positivo dovrebbe essere dato, previa analisi critica delle principali caratteristiche del piano economico finanziario redatto dagli amministratori della società incorporante, nella misura in cui dal piano risulti un'impresa i cui flussi finanziari operativi (cioè derivanti dalla gestione operativa corrente) sono sufficienti a garantire da un lato, la copertura dei principali investimenti necessari a configurare la struttura dell'assetto tecnico-operativo aziendale e contemporaneamente il servizio del debito contratto per porre in essere l'operazione.

Il caso

Si presenta di seguito la sintesi di un caso pratico di operazione di *Merger Leveraged Buy-out* in cui si è verificata la fusione per incorporazione di due società *target* nella *newco*. La Alfa Group Srl è una società avente sede legale in Italia, con Capitale Sociale pari ad €5.500.000,00, interamente versato, ed è titolare di due partecipazioni totalitarie nelle seguenti società:

- ➔ Beta *International* Spa, con sede legale in Italia e Capitale Sociale pari ad €520.000,00, interamente versato;
- ➔ Rossi & Bianchi Spa, con sede legale in Italia e Capitale Sociale pari ad €330.560,00.

Le suddette società hanno proceduto alla fusione per incorporazione delle società Beta *International* Spa e Rossi & Bianchi Spa nella società Alfa Group Srl secondo il progetto di fusione, predisposto *ex art.2501-ter* c.c., ed approvato dai consigli di amministrazione delle due società incorporande e dall'assemblea della società incorporante durante il terzo trimestre del 2006, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali determinate *ex art.2501-quater* c.c..

I consigli di amministrazione delle due società incorporande e l'amministratore unico della società incorporante hanno redatto, *ex art.2501-quinquies*, la "Relazione degli

Amministratori”, nella quale illustrano e giustificano sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione.

Lo svolgimento dell’operazione ha comportato la predisposizione della seguente documentazione:

- ➔ progetti di fusione *ex art.2501-ter* c.c. delle società coinvolte nell’operazione;
- ➔ relazioni *ex art.2501-quinquies* c.c. degli amministratori di ciascuna società ai rispettivi progetti di fusione;
- ➔ piano economico-finanziario (*Budget Aggregato 2006-2014* d’ora in poi) con proiezione dei flussi di cassa del periodo considerato e relativa documentazione di supporto alla redazione del piano.

⇒ *Analisi della struttura finanziaria dell’operazione*

Alfa Group Srl, al fine di reperire i mezzi finanziari per l’acquisto del 100% delle partecipazioni nelle società incorporande, avvenuto durante il 2005, ha stipulato un contratto di finanziamento a breve termine per cassa con l’Istituto di Credito XY Spa, per un importo pari ad €11.400.000,00, denominato finanziamento *Bridge*.

Contestualmente all’erogazione del finanziamento *Bridge* e con il medesimo fine (l’acquisto delle partecipazioni nelle società incorporande), i signori Bianchi e Rossi, in qualità di soci di Alfa Group Srl (con una percentuale di quote possedute pari al 20% cadauno), hanno erogato alla società incorporante e per il 50% ciascuno, un finanziamento fruttifero (denominato *Vendor Loan*) per un ammontare complessivo pari ad €1.300.000,00.

La data di rimborso del finanziamento *Bridge* è contrattualmente individuata nella scadenza del 12° mese successivo alla data di perfezionamento del contratto medesimo.

Come sopra indicato, il suddetto debito finanziario è stato assunto da Alfa Group Srl per dotarsi di parte dei mezzi finanziari necessari per l’acquisto dai precedenti azionisti del 100% del capitale delle società incorporande per un corrispettivo pari, rispettivamente, ad €6,2 milioni per Rossi & Bianchi Spa e ad €11,24 milioni per Beta International Spa.

La società incorporante prevede di far fronte al rimborso del finanziamento *Bridge* come di seguito indicato:

1. quanto ad €8.600.000,00 mediante un finanziamento a medio termine, denominato *Senior Loan*, che sarà erogato per cassa dall’Istituto di Credito XY Spa nel periodo compreso fra l’iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art.2502-*bis* c.c. delle delibere di fusione delle tre società ed il termine di 12 mesi dalla data di acquisto delle partecipazioni;
2. quanto ad €2.800.000,00 mediante il combinato utilizzo della disponibilità di cassa attualmente presente nelle società incorporande, dei flussi di cassa prospettici, attesi per l’esercizio 2006, nonché della disponibilità di cassa presente nella società incorporante anche per effetto di un ulteriore finanziamento soci di complessivi €1,0 mln, già versato in parti uguali dai signori Rossi e Bianchi.

Pertanto, a seguito del perfezionamento della fusione, la società incorporante Alfa Group Srl era caratterizzata dalla seguente struttura finanziaria:

- ➔ Capitale sociale di €5,5 milioni;
- ➔ debito di finanziamento per il *Senior Loan* sopra descritto verso l’Istituto di Credito XY Spa pari ad €8,6 milioni, avente una scadenza di otto anni dalla data di erogazione del prestito e rimborso mediante il pagamento di 16 rate

semestrali posticipate di importo costante in linea capitale. La corresponsione di interessi avviene su base semestrale secondo un tasso pari alla somma fra il tasso *Euribor* semestrale ed uno *spread* legato all'andamento del rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta e l'EBITDA, grandezze determinate secondo le modalità indicate in apposito documento denominato *Term Sheet*,

⇒ debito verso i soci Rossi e Bianchi per complessivi €2,3 milioni, avente le seguenti scadenze ed onerosità:

- ▶ quanto al *Vendor Loan* di €1,3 milioni e durata di 60 mesi fino al 12 ottobre 2010, il rimborso risulta postergato e subordinato rispetto al rimborso del finanziamento *Senior Loan*, salvo la naturale scadenza contrattuale del *Vendor Loan* al termine dei previsti 5 anni dalla data di concessione. Il finanziamento in oggetto è oneroso e prevede la corresponsione di interessi su base semestrale posticipata, calcolati a partire dalla data di sottoscrizione sopra indicata, ad un tasso d'interesse annuo fisso pari al 4%;
- ▶ quanto al successivo finanziamento soci di €1,0 milioni, esso ha durata di anni sette, fino al 28 giugno 2013 e prevede la corresponsione di un tasso di interesse annuo del 4%. Tuttavia il rimborso del prestito sarà totalmente subordinato, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, all'efficace ed integrale rimborso del finanziamento denominato *Senior Loan*. Pertanto, il rimborso del prestito in oggetto potrà avvenire solo successivamente all'estinzione del *Senior Loan* e comunque sarà effettuato dopo la fine dell'orizzonte previsionale indicato nel piano 2006-2014.

Analisi del budget aggregato 2006 – 2014 della gestione economica

Per poter formulare un'attestazione di ragionevolezza sulle indicazioni contenute nel progetto di fusione con riferimento alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società risultante dalla fusione, occorre focalizzare l'analisi sul piano strategico della gestione economica poiché la stessa costituisce la fonte principale per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a rimborsare l'indebitamento oneroso.

Dopo la fusione per incorporazione delle società Beta *International* Spa e Rossi & Bianchi Spa nella società Alfa *Group* Srl, quest'ultima si troverà ad operare nei settori di attività che in precedenza facevano capo alle società incorporande. Essi sono rappresentati dalla produzione per conto terzi di componentistica di vario genere realizzata nelle *c.d. plastiche tecniche*, nonché dalla progettazione, realizzazione e vendita a terzi degli stampi da utilizzare per la produzione della suddetta componentistica.

Dal punto di vista dei mercati di sbocco, le produzioni ottenute possono essere classificate come segue:


- ▶ settore elettrotecnico;
- ▶ settore della distribuzione dell'energia;
- ▶ settore auto motive;
- ▶ settore elettromeccanico;
- ▶ settore medicale;
- ▶ settore edile.

Le principali ipotesi utilizzate dal *management* delle Società interessate dalla concentrazione per la formazione del budget aggregato 2006-2014, sono state le seguenti:

- ➡ con riferimento alle aree di *business*, è stata mantenuta coerenza fra il *mix* attuale e lo sviluppo prospettico;

- ➔ nella determinazione dei ricavi si è tenuto conto del contributo alla determinazione dell'EBITDA e dei flussi di cassa operativi derivante dall'attività di cessione infragruppo di stampi destinati alla successiva rivendita a terzi;
- ➔ lo sviluppo prospettico dell'attività aziendale sarà incentrato prevalentemente nei settori elettrotecnico, elettromeccanico ed *automotive*, all'interno dei quali stanno maturando accordi di *partnership* strategica con alcuni importanti clienti delle società incorporande;
- ➔ la stima dei ricavi prospettici è stata effettuata attraverso un'analisi puntuale del fatturato atteso dai principali clienti, per determinare una possibile evoluzione prospettica di tale grandezza sulla base delle informazioni disponibili e delle opportunità di *business* sfruttabili alla data di redazione del piano. Ogni stima puntuale è stata successivamente sottoposta ad un aggiustamento prudenziale, finalizzato a moderare le iniziali stime del tasso di crescita "anno su anno". Tali incrementi sono stati dell'ordine del 10% annuo nel periodo 2006-2010 e del 5% nel periodo 2011-2014. A causa della esiguità delle dimensioni aziendali rispetto alle caratteristiche dei mercati di sbocco delle produzioni, non si è ritenuto rilevante operare una qualche correlazione fra i tassi di sviluppo del fatturato indicati nel piano e i trend strutturali di evoluzione in essere nei settori medesimi;
- ➔ è stato approntato un piano di investimenti coerente con la realizzazione degli obiettivi di piano per verificare che vi fosse piena compatibilità fra la crescita del fatturato e la crescita della capacità produttiva disponibile.

L'evoluzione dei costi operativi di piano è avvenuta utilizzando assunti differenziati per categoria di onere considerato, come di seguito indicato:



Costo del personale



si è utilizzato un criterio prudenziale che ha determinato, per la stima dell'andamento del costo del personale, l'impiego del medesimo tasso di crescita percentuale applicato al valore della produzione. La logica di fondo che ha ispirato questo criterio è in parte connessa alla volontà di favorire politiche di incentivazione del lavoro dipendente in funzione dei risultati aziendali.

L'evoluzione delle altre categorie di costi, quali gli ammortamenti e gli oneri finanziari, è strettamente connessa agli assunti del piano investimenti e della capacità dell'azienda di generare *cash flow*.

⇒ Le proiezioni del Conto economico nel periodo 2006-2014

Di seguito si riportano le proiezioni del Conto economico della società Alfa Group Srl riferite al periodo 2006-2014, formulate dal *management* in base alle ipotesi di sviluppo dell'attività aziendale sopra indicate:

Conto economico preventivo	31/12/06	31/12/07	31/12/08	31/12/09	31/12/10
Valore della produzione	13.644.020	15.008.422	16.509.264	18.160.191	19.976.210
Costi della produzione	12.779.992	14.077.609	15.513.702	17.094.240	18.832.319
Differenza a-b	864.028	930.813	995.562	1.065.951	1.143.891
Proventi ed oneri finanziari	-500.000	-550.000	-605.000	-665.500	-698.775
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0
Risultato della gestione prima delle imposte	364.028	380.813	390.562	400.451	445.116
Imposte sul reddito di esercizio	-290.901	-312.438	-332.774	-354.822	-390.585
Risultato dell'esercizio	73.127	68.375	57.788	45.629	54.530

Conto economico preventivo	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14
Valore della produzione	20.975.020	22.023.771	23.124.960	24.281.208
Costi della produzione	19.475.656	20.206.297	21.025.229	22.073.130
Differenza a-b	1.499.364	1.817.474	2.099.731	2.208.078
Proventi ed oneri finanziari	-628.898	-566.008	-509.407	-458.466
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0
Risultato della gestione prima delle imposte	870.466	1.251.466	1.590.324	1.749.611
Imposte sul reddito di esercizio	-560.589	-714.302	-852.566	-922.468
Risultato dell'esercizio	309.877	537.164	737.758	827.143

La gestione dei flussi monetari connessi all'attuazione del piano economico

Dopo aver analizzato lo svolgimento della gestione economica, si considera ora l'andamento prospettico dei flussi monetari connessi alle entrate per gli incassi relativi alle vendite, alle uscite per il pagamento degli acquisti dei fattori di produzione, degli interessi e delle imposte indicate nel *budget* aggregato 2006-2014, nonché i flussi connessi all'effettuazione di investimenti in immobilizzazioni tecniche ed alla accensione/rimborso di finanziamenti onerosi nel periodo di previsione sopra indicato, sulla base di prospetti coerenti con lo schema concettuale esplicitato nel precedente par.2.2.

Nella redazione del prospetto, riportato alla pagina seguente, sono state assunte le seguenti ipotesi di base:

- l'EBITDA è stato determinato a partire dall'utile netto, cui sono state sommate le imposte, gli interessi passivi e le voci di natura meramente contabile (ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti a fondi del passivo);
- il *cash flow* della gestione corrente relativo alla variazione del capitale circolante è stato stimato pari a zero in considerazione delle caratteristiche del *timing* delle entrate derivanti dalla riscossione dei ricavi di vendita (il tempo di riscossione è pari a circa 60/90 giorni per i principali clienti) e delle uscite connesse al pagamento dei costi (il tempo di pagamento dei debiti verso i principali fornitori è pari a 100/120 giorni);

Voci	31/12/06	31/12/07	31/12/08	31/12/09	31/12/10
EBITDA	1.814.028	2.023.313	2.251.937	2.510.782	2.805.447
Variazione capitale circolante	0	0	0	0	0
Pagamento di interessi passivi	-500.000	-550.000	-605.000	-665.500	-698.775
Pagamento di imposte	-290.901	-312.438	-332.774	-354.822	-390.585
Cash Flow della gestione corrente	1.023.127	1.160.875	1.314.163	1.490.460	1.716.086
Investimenti in immobilizzazioni tecniche	-397.000	-256.000	-193.000	-200.000	-200.000
Accensione di finanziamenti	9.600.000				
Rimborso di finanziamenti	-11.400.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-2.375.000
Incremento (decremento) della liquidità	-1.173.873	-170.125	46.163	215.460	-858.914
Disponibilità liquide iniziali	2.653.403	1.479.530	1.309.405	1.355.568	1.571.029

Incremento (decremento) della liquidità	-1.173.873	-170.125	46.163	215.460	-858.914
Disponibilità liquide finali	1.479.530	1.309.405	1.355.568	1.571.029	712.115

VOCI	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14
EBITDA	2.994.764	3.163.334	3.311.005	3.298.224
Variazione capitale circolante	0	0	0	0
Pagamento di interessi passivi	-628.898	-566.008	-509.407	-458.466
Pagamento di imposte	-560.589	-714.302	-852.566	-922.468
Cash Flow della gestione corrente	1.805.277	1.883.024	1.949.032	1.917.290
Investimenti in immobilizzazioni tecniche	-230.000	-185.000	-185.000	-195.000
Accensione di finanziamenti				
Rimborso di finanziamenti	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Incremento (decremento) della liquidità	500.277	623.024	689.032	647.290
Disponibilità liquide iniziali	712.115	1.212.392	1.835.417	2.524.449
Incremento (decremento) della liquidità	500.277	623.024	689.032	647.290
Disponibilità liquide finali	1.212.392	1.835.417	2.524.449	3.171.739


- ➔ le uscite per gli investimenti in immobilizzazioni tecniche sono rappresentate dalla quota-parte del fabbisogno di nuovi cespiti indicato nel piano investimenti che è stata acquisita in forme diverse dal *leasing* o dal *renting* (nel qual caso le correlate uscite sono già state considerate in sede di calcolo dell'EBITDA di piano);
- ➔ il pagamento delle imposte nell'esercizio di competenza è coerente con la necessità di corrispondere acconti di ammontare quasi analogo al debito fiscale dovuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Sulla base degli assunti su cui si fonda il *budget* aggregato 2006-2014 e delle risultanze del correlato prospetto di variazione delle disponibilità liquide, si può rilevare che:

la società Alfa Group Srl riesce a rimborsare i finanziamenti in scadenza durante il periodo di previsione analitica dell'operatività aziendale, compreso fra l'1.01.06 ed il 31.12.14, senza che ciò determini la manifestazione di fabbisogni monetari connessi al servizio dei suddetti finanziamenti.

In ognuno degli esercizi considerati, infatti, la società è in grado di rimborsare le rate in scadenza senza per questo dover reperire risorse finanziarie addizionali sul mercato dei capitali di rischio e/o di credito.

In altre parole:



Sulla base di quanto sopra indicato, l'esperto designato dalla società incorporante ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alla ragionevolezza della struttura finanziaria dell'operazione con riferimento ai finanziamenti richiesti ed al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte al rimborso dei finanziamenti medesimi.

RIEPILOGANDO

L'operazione di Merger Leveraged Buy-Out prevede il seguente schema di funzionamento:

- 1) Una società, denominata "veicolo", in molti casi appositamente costituita (newco), acquista una partecipazione totalitaria o comunque di controllo di una o più società target, utilizzando capitale di prestito e quindi procede alla fusione per incorporazione della seconda nella prima;*
- 2) l'operazione deve svolgersi, fra l'altro, secondo i dettami dell'art.2501-bis c.c. nella formulazione di cui alla riforma del diritto societario, che ha sciolto i dubbi interpretativi legati al testo dell'art.2358 c.c. ante riforma;*
- 3) gli amministratori della società incorporante devono innanzitutto illustrare la struttura finanziaria dell'operazione e le sue ragioni economiche, redigendo un piano economico-finanziario prospettico di durata almeno pari a quella del finanziamento richiesto;*
- 4) il piano economico finanziario deve dimostrare, durante l'orizzonte temporale del contratto di finanziamento dell'acquisto delle partecipazioni nelle aziende successivamente fuse, la capacità dell'impresa risultante dalla fusione di generare afflussi di cassa operativi sufficienti a garantire contemporaneamente la copertura degli investimenti necessari allo sviluppo dell'attività operativa secondo le assunzioni di piano ed il servizio del debito (rimborso del capitale e pagamento degli oneri finanziari);*
- 5) in presenza di tale capacità, il giudizio dell'esperto sulla ragionevolezza della struttura finanziaria dell'operazione non potrà che essere positivo.*

Un esempio numerico completa la trattazione teorica.

La valutazione dei conferimenti senza perizia nelle Spa. Le indicazioni del Cndcec

Con l'emanazione della [circolare n.11/IR](#) si rendono disponibili indicazioni autorevoli ed approfondite sulle novità introdotte con il D.Lgs n.142/08, in recepimento della direttiva comunitaria 2006/68/CE. È opportuno, di conseguenza, iniziare a verificare quali siano i vantaggi e le incognite di una normativa nuova e per certi aspetti di potenziale larga applicazione.

Premessa

Con la circolare n.11/IR, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha fornito utili spunti di approfondimento e chiarimenti operativi per l'applicazione della disciplina introdotta con il D.Lgs n.142/08.

In un precedente contributo, su questa stessa rivista, si è avuto occasione di commentare come l'iniziativa del Legislatore comunitario abbia comportato l'introduzione di importanti novità nel diritto societario italiano. Il D.Lgs. n.142/08 ha provveduto a recepire la direttiva comunitaria 2006/68/CE modificando, di conseguenza, il quadro normativo nazionale, con l'intento di semplificare la disciplina inerente la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e la modificazione del relativo capitale sociale.

La riforma, in vigore dal 30 settembre 2008, attiene tre momenti della vita sociale, e principalmente:

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | ➔ | la stima dei conferimenti in natura nelle Spa (nessuna modifica è intervenuta nella disciplina delle società a responsabilità limitata), pur con la precisazione che le novità riguardano i conferimenti di beni in natura o di crediti, e quindi non in denaro, eseguiti in sede di costituzione o di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale; |
| 2 | ➔ | l'acquisto di azioni proprie da parte delle società; |
| 3 | ➔ | la concessione di aiuti finanziari a terzi, da parte della società, per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni. |

Si tratta di tre novità interessanti e di applicazione sufficientemente ampia e frequente; tuttavia, probabilmente le nuove regole che governano i conferimenti sono di interesse più urgente, dal momento che potranno consentire nell'immediato sia un risparmio di costi come anche uno snellimento delle procedure sino ad ora richieste. Prima della riforma, il conferimento di beni o crediti nelle società per azioni era disciplinato dagli artt.2343 e 2440 c.c., cui si aggiungono ora gli artt.2343-ter, 2343-quater e 2440-bis c.c..

* Dottore Commercialista e Revisore contabile

In precedenza, la disciplina prevedeva che il conferente presentasse all'atto del conferimento una relazione giurata redatta da un esperto designato dal Tribunale, che:

- ➡ descrivesse natura e stato dei beni o dei crediti conferiti, assegnando agli stessi il valore di stima;
- ➡ e contenesse l'attestazione che il valore del bene o del credito conferito fosse almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La riforma non ha eliminato in *toto* l'obbligo della perizia giurata, che in talune circostanze, quali ad esempio il rilievo da parte degli amministratori di fatti successivi al conferimento suscettibili di modificare sensibilmente il valore dei beni o crediti conferiti, rimane obbligatorio, ma ha introdotto importanti deroghe.

Le deroghe all'obbligo di redazione della perizia giurata

1^a	➡	La prima deroga riguarda il conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, nel caso in cui il valore loro assegnato in sede di conferimento sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. In tal caso la perizia ex art.2343 c.c. non è obbligatoria.
2^a	➡	La seconda importante deroga riguarda il conferimento di beni in natura o di crediti.

La perizia non è obbligatoria se il bene o il credito è conferito al "valore equo", che la norma individua in due possibili riferimenti:

- 1) il primo è costituito dal valore risultante da un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale, purché il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni conferiti. In tal caso, ove il valore attribuito nel conferimento sia pari od inferiore a quello desumibile dal bilancio, la perizia giurata ex art.2343 non è richiesta, nel presupposto che il postulato della prudenza che governa la redazione del bilancio di esercizio costituisca elemento sufficiente a garantire la consistenza del capitale sociale.
- 2) il secondo è il valore risultante da una valutazione effettuata da un esperto, indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, secondo principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni conferiti, ed antecedente al conferimento di non oltre sei mesi. Si tratta evidentemente di perizia diversa nei requisiti formali da quella prevista dall'art.2343 c.c., nel senso che non è richiesta nomina da parte del Tribunale né tantomeno giuramento, e tuttavia simile per contenuti e tecniche di valutazione.

I valori mobiliari

Il Consiglio Nazionale è intervenuto sull'argomento, come si è anticipato, con la circolare n.11/IR/09.

👉 Un primo punto che va approfondito riguarda il conferimento di valori mobiliari. Affinché sia possibile eseguire il conferimento in assenza di perizia giurata, ex art.2343 c.c., devono ricorrere due condizioni:

- 1) i valori mobiliari devono essere oggetto di quotazione;
- 2) il periodo di quotazione deve essere almeno di sei mesi.

La circolare pone tre problemi, tutti piuttosto importanti, suggerendo altrettante soluzioni su temi forse non sufficientemente approfonditi nella Relazione Illustrativa al decreto.

Le tre questioni riguardano:

- 1) l'identificazione del periodo di osservazione del prezzo medio;
- 2) l'individuazione del prezzo stesso;
- 3) ed infine la possibilità di utilizzare per la valutazione dei valori mobiliari i criteri valutativi previsti dal co.2 dell'art.2343-ter, e cioè il valore espresso in un bilancio approvato senza rilievi o la valutazione dell'esperto indipendente, per verificare, in altri termini, se sia possibile, anche per i valori mobiliari, utilizzare la disciplina che la norma ha riferito a beni e crediti.

Secondo la circolare, il periodo di osservazione non può essere che quello decorrente dal giorno precedente la costituzione della società o l'esecuzione del conferimento.

Esempio

Volendo esemplificare, in caso di costituzione della società il 15 settembre, l'osservazione del prezzo medio dovrebbe essere eseguita nei sei mesi precedenti a partire dal 14 settembre. La lettera della norma, che riferisce ai sei mesi e non ai 180 giorni, obbliga al conteggio secondo quanto previsto dall'art.2963, co.4, c.c., riferendo quindi l'inizio del periodo di osservazione al giorno corrispondente del sesto mese precedente, e quindi in questo caso al 14 marzo. Se, invece, la norma avesse previsto i 180 giorni il conteggio avrebbe dovuto riferirsi al calendario comune (art.2963, co.1, c.c.), che avrebbe condotto all'individuazione del periodo di osservazione dal 18 marzo al 14 settembre 2009. La correttezza anche formale della valutazione, in relazione agli obblighi di verifica cui sono tenuti gli amministratori successivamente al conferimento, suggerisce grande attenzione a questi aspetti, anche ove la differenza non conduca a valutazioni sostanzialmente diverse.

Altra questione in riferimento al periodo di osservazione riguarda il caso di valori mobiliari quotati da meno di sei mesi, e per i quali di conseguenza non possa essere verificato uno dei presupposti, e cioè il periodo minimo di quotazione.

In tal caso, la circolare non ammette l'applicazione del co.1 dell'art.2343-ter, e quindi il riferimento ai prezzi di quotazione dovendosi applicare il co.2, o ricorrere alla tradizionale perizia giurata ex art.2343 c.c..

Quale prezzo di quotazione deve essere utilizzato?

Né la legge, né tantomeno la Relazione Illustrativa contengono precisazioni su quale tra le diverse opzioni disponibili sia preferibile. La circolare individua nella configurazione di "chiusura" quella più adatta, richiamando quanto previsto in tema di recesso dall'art.2437-ter c.c., che al secondo comma, nel disciplinare le modalità di valorizzazione delle azioni del socio recedente, negoziate su un mercato regolamentato, riferisce alla "media aritmetica dei prezzi di chiusura". Le due circostanze (recesso e conferimento) sono tra loro sostanzialmente diverse; tuttavia, lo spirito di fondo della valutazione è sufficientemente analogo (remunerazione di una partecipazione, in fase di entrata od uscita dalla società). Un punto, tuttavia, rimane molto diverso nelle due norme, ed è il tipo di media:

media aritmetica



nel caso del recesso

media ponderata



per la determinazione del valore di conferimento.

La differenza concettuale, dal punto di vista puramente matematico, è piuttosto semplice, non quanto l'operatività, per nulla banale, e suscettibile di creare difficoltà anche non trascurabili. La circolare precisa, infatti, che il parametro di ponderazione è costituito dai volumi negoziati dei singoli titoli, nei singoli mercati. La valutazione richiede, quindi, la ponderazione su questa base:

giorno per giorno nei sei mesi precedenti, con la necessità di aggiornare il calcolo al giorno precedente il conferimento.

Questi dati non sono tra quelli tipicamente e facilmente acquisibili, potendo la determinazione del valore medio ponderato dei titoli risultare non facile. Sarà probabilmente preferibile il supporto adeguatamente documentato di un istituto di credito o comunque di un soggetto istituzionale.

👉 Ultima delle questioni significative riguarda la possibilità di adottare criteri alternativi di valutazione, e cioè utilizzare la disciplina di cui al co.2 dell'art.2343-ter, in luogo di quella appena descritta, contenuta nel co.1.

La circolare, correttamente, sulla base della lettera della norma, non ammette la possibilità di opzione incondizionata, e quindi di ricorso al valore emergente, da un bilancio approvato da non più di un anno o dalla perizia di un esperto indipendente anche per i valori mobiliari, dovendosi ammettere questa possibilità solo per beni o crediti diversi da quelli indicati al primo comma.

Due sono le circostanze possibili in questo senso:

i valori mobiliari non possiedono i requisiti di cui al co.1



in realtà, la circolare riferisce unicamente all'assenza per periodo di sei mesi di osservazione), per cui si rende ammissibile il ricorso alle modalità di valutazione del secondo comma dell'art.2343-ter;

i valori mobiliari possiedono i requisiti di cui al co.1



ed in tal caso non è possibile adottare i criteri del secondo comma, essendo il ricorso alla sperimentata perizia giurata di esperto designato dal Tribunale, ai sensi dell'art.2343 c.c. l'unica alternativa possibile.

In altri termini, non vi è libertà di scelta, ma unicamente la possibilità di valutazione da bilancio o esperto (art.2343-ter, co.2) ove manchino i requisiti previsti, nel rispetto quindi della locuzione "*diversi da quelli previsti dal primo comma*".

Beni e crediti

In riferimento ai beni ed ai crediti di cui al co.2 dell'art.2343-ter c.c., si rende opportuna l'analisi di alcuni aspetti particolari.

Al fine della determinazione del valore massimo attribuibile in sede di conferimento, le due possibilità offerte dalla norma per evitare la canonica procedura dell'art.2343 c.c. richiedono, come ormai noto, di individuare il valore equo:

in un bilancio approvato da non più di un anno e non sottoposto a rilievo

da valutazione redatta da esperto indipendente e dotato di adeguati requisiti professionali.

Iniziando l'esame dalla lett.a) del co.2, sono diverse le questioni da affrontare.

Innanzitutto, e forse è la questione minore,

la circolare esclude:

sia che il valore equo possa riferire tecnicamente a quanto previsto per i soggetti *c.d. IAS compliant*;

sia che la norma agli stessi soltanto si applichi⁴³.

Diversa questione riguarda l'approvazione. Si è detto che il bilancio deve essere approvato da non più di un anno. Questa circostanza rende possibile il riferimento del valore equo di conferimento al dato contabile emergente dal bilancio relativo al secondo esercizio precedente⁴⁴. Tale lasso di tempo è decisamente superiore al massimo concesso dalla prassi notarile, mai superiore ai quattro mesi, ed anche dalla lett.b) (sei mesi). Il valore del credito o del bene conferiti può, in un periodo di tempo così lungo, aver subito variazioni (ciò che preoccupa è in diminuzione) anche decisive, ponendo a carico degli amministratori oneri significativi, per effetto di quanto disposto dall'art.2343-*quater* c.c..

Altrettanto importante è un altro aspetto, e cioè il bilancio cui riferire per determinare il valore equo.

Il D.Lgs n.142/08 contiene un riferimento piuttosto incerto⁴⁵: il valore equo deve essere dedotto, letteralmente, da "un bilancio".

Non deve quindi necessariamente trattarsi del bilancio di esercizio della società conferente, potendo invece essere utilizzato un bilancio infrannuale (e quindi non di esercizio, purché regolarmente approvati e sottoposti a revisione), od anche il bilancio di una società terza, pur con il prudente e ragionevole riferimento a beni o valori fungibili oggetto di conferimento⁴⁶. Tuttavia, non è scontato che possa essere utilizzato il bilancio consolidato, che la legge non richiede sia approvato dall'assemblea (è prudente che il bilancio sia sottoposto almeno all'approvazione da parte dell'organo amministrativo), e che può, in relazione alle tecniche di consolidamento utilizzate, contenere valori non strettamente ancorati al costo, se derivanti dall'allocatione delle differenze positive di consolidamento. Del resto, meccanismi tecnicamente analoghi governano l'allocatione delle differenze positive di fusione o scissione nel bilancio, e pertanto non può allarmare eccessivamente la possibilità che il "valore equo" possa discostarsi dal costo. La circolare, infatti, si pronuncia positivamente, pur con le riserve del caso.

Il bilancio deve essere sottoposto a revisione legale, con esito positivo in riferimento alla esposizione contabile del bene o credito conferito.

Il concetto di revisione è quello derivante dalla Dir. n.2006/43/CE, che ne uniforma il significato eliminando le differenze ormai solo lessicali oggi esistenti. Il controllo potrà quindi essere eseguito nell'ambito di "revisione esterna", o di controllo contabile, ai sensi dell'art.2409-*bis* e ss. c.c..

⁴³ In altri termini, il valore riportato nel bilancio di esercizio è di per sé un valore equo, indipendentemente dai principi contabili sulla base dei quali è stato predisposto. Deve evidentemente essere approvato e sottoposto a revisione legale nei termini sopra descritti.

⁴⁴ Si immagini di conferire un credito in febbraio 2009, sulla base del valore emergente nell'ultimo bilancio approvato non più di un anno prima, ed ipoteticamente il 28/04/08. Quel bilancio è riferito al 31/12/07, ed il valore equo che se ne trae è di conseguenza "vecchio" di 14 mesi.

⁴⁵ La Direttiva riferisce con più chiarezza ed univocità ai conti obbligatori dell'esercizio precedente.

⁴⁶ Potrebbe essere il caso di valori mobiliari non quotati da un intero semestre, e quindi non valutabili ai sensi del co.1 dell'art.2343-*ter* c.c..

Non avrebbe senso, del resto, distinguere le due ipotesi dopo che i criteri di controllo sono stati uniformati per effetto del D.Lgs n.32/07.

Ulteriore questione riguarda il conferimento di azienda e la possibilità di individuazione del valore equo sulla base del disposto dell'art.2343-ter, co.2, c.c.. L'art.2555 c.c. definisce l'azienda quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. La circolare prevede, in questo caso, regole difficili da applicare, nella misura in cui richiede che si consideri il valore attribuito nel bilancio della società conferente a ciascuno dei singoli beni che la compongono:

“fermo restando che i beni che compongono l'azienda al momento del conferimento devono essere gli stessi che la compongono alla data di approvazione del bilancio”.

Questa affermazione è perlomeno forte, dal momento che è pressoché impossibile che beni e crediti siano “gli stessi”, anche alla luce del fatto che il tempo che può intercorrere tra la data di riferimento del bilancio e quella di conferimento può superare i 12 mesi. Le aziende sono composte da insiemi variegati di beni e diritti, che variano costantemente, difficilmente riconoscibili, specie se singolarmente assunti, dopo un certo periodo di tempo. È quindi chiaro che, stando così le cose, il ricorso alla lett.a) del co.2 dell'art.2343-ter sia improbabile per le aziende, dovendosi ricorrere alla lett.b) o all'art.2343 c.c..

La lett.b) del co.2 prevede che il valore equo di conferimento possa risultare da valutazione redatta da esperto indipendente e dotato di adeguati requisiti professionali.

L'indipendenza trova riferimento nelle medesime norme che operano per gli organi di controllo (art.2399 c.c.). Peraltro, nella misura in cui il citato D.Lgs. n.32/07 ha reso cogente l'utilizzo dei principi di revisione anche per i controlli operati nelle società “non quotate”, è opportuno qualificare il requisito dell'indipendenza anche in quell'ottica, che richiede la presenza:



In tema di professionalità è opportuno riferire a dati oggettivi, e non semplicemente alla valutazione dell'amministratore che designa l'esperto. È evidentemente utile che l'esperto sia tra le categorie che possono offrire massima affidabilità, tra cui anche, ma non solo, gli iscritti ad albi professionali⁴⁷.

Le verifiche successive

Il valore del conferimento è soggetto al vaglio degli amministratori, chiamati a verificare:
➔ se nel periodo successivo a quello cui fa riferimento la valutazione sono intervenuti fatti eccezionali, nuovi e rilevanti, tali da modificare sensibilmente il

⁴⁷ Non essendo richiesto il giuramento e non essendo l'esperto soggetto all'art.64 c.p.c., la responsabilità riferisce alle norme del mandato professionale.

prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario, oppure il valore equo dei beni o dei crediti conferiti,

- ➔ e la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione.

In presenza di anomalie, dovrà essere disposta una nuova valutazione, questa volta ai sensi dell'art.2343 c.c.. In caso contrario, gli amministratori depositano, per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente un quadro dei conferimenti (descrizione, valore attribuito, fonte della valutazione) e l'attestazione di assenza di fatti incidenti sulla valutazione e la presenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto.

La prima verifica si richiede per la valutazione dei valori mobiliari, in relazione a eventuali fatti eccezionali, nuovi e rilevanti che abbiano comportato una sensibile modificazione del valore di conferimento.

La questione è duplice, e riguarda:



Diverse sono le verifiche cui sono chiamati gli amministratori, così come diversi sono i criteri di valutazione.

In entrambi i casi, tuttavia, si pongono due questioni:

- 1) quale sia il periodo di osservazione in cui gli amministratori debbano identificare i fatti eccezionali, nuovi e rilevanti;
- 2) e quali siano, in concreto, i parametri per giudicare della loro gravità.

In riferimento ai valori mobiliari, la circolare individua nel periodo intercorrente tra il giorno precedente la costituzione della società o l'esecuzione del conferimento e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese il periodo nel quale gli amministratori devono vigilare. L'attenzione deve riguardare i prezzi di quotazione, che eventi eccezionali potrebbero "sensibilmente" modificare verso il basso. Il termine "sensibilmente" utilizzato dal Legislatore non è facilmente interpretabile né tantomeno traducibile in parametri numerici. Non rileva il riferimento della riduzione oltre il quinto di cui al co.4 dell'art.2343, che sarebbe stato altrimenti richiamato. La circolare suggerisce, ed è forse l'unico parametro possibile, l'applicazione delle percentuali di cui all'art.2621 c.c., che determina le soglie di esclusione ai fini della punibilità del reato di false comunicazioni sociali, ritenendosi certamente sensibili variazioni che le superino. In altri termini, il concetto di sensibilità⁴⁸ trova qualifica parametrica nei limiti del citato l'art.2621 c.c. e quindi:

- ➔ nell'1% del Patrimonio netto;
- ➔ nel 5% del risultato *ante* imposte;
- ➔ e, soprattutto, nel 10% della singola posta che scaturisca da valutazioni estimative.

Analoga verifica si richiede anche per i valori di conferimento riferibili al co.2 dell'art.2343-*ter* c.c.. Fatti nuovi, non necessariamente eccezionali, possono modificare sensibilmente il valore di conferimento, tenendo in considerazione anche che il tempo intercorrente tra la data di conferimento e quella cui riferisce la perizia dell'esperto (lett.b) o il bilancio (lett.a) potrebbe essere significativo.

Gli amministratori dovranno verificare, infine, i requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto. È, quindi, opportuno che essi, per quanto possibile, emergano da elementi oggettivi, soprattutto in relazione al secondo requisito.

⁴⁸ Diversamente, il concetto di "variazione sensibile" potrebbe riferire al PR n.320, che individua la significatività dell'errore nell'attività di revisione contabile.

L'esito delle verifiche è oggetto di comunicazione che gli amministratori sono tenuti ad iscrivere nel registro delle imprese nei 30 giorni successivi all'iscrizione della società, della delibera di aumento di capitale o dell'avvenuto conferimento.

Tale comunicazione comprende:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti in assenza di perizia giurata;
- b) il valore attribuito, la relativa fonte ed il metodo;
- c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito nella determinazione del Capitale sociale;
- d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali e rilevanti che incidono sulla valutazione eseguita alla lett.b);
- e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all'art.2343-ter, co.2, lett.b), c.c..

È utile notare che la lett.e) della comunicazione non è prevista dalla Direttiva, che è stata prevista dal decreto, caricando gli amministratori di un onere, quello della verifica dei requisiti, di non trascurabile importanza. Di nuovo, quindi, emerge l'opportunità, con riferimento a tali requisiti, di acquisire il maggior numero possibile di elementi probativi, affinché la dichiarazione di cui sopra possa essere resa con il minor rischio possibile. Ed in questo senso, se l'indipendenza è ben difficile da provare al di fuori dei requisiti minimi, la professionalità può trovare numerose attestazioni, da titoli accademici, alla comprovata esperienza, all'iscrizione ad Albi Professionali.

Ove fatti nuovi od eccezionali siano intervenuti, o i requisiti dell'esperto non siano reputati adeguati, si rende necessario il ricorso all'art.2343 c.c..

RIEPILOGANDO

La circolare n.11/IR del Cndcec è intervenuta approfondendo alcuni degli ambiti per cui la nuova normativa sui conferimenti attende chiarimenti.

Le deroghe concesse all'obbligo di redazione di perizia giurata da parte di esperto nominato dal tribunale riguardano:

i conferimenti di beni e crediti

è possibile effettuare il conferimento a valori (c.d. valore equo) non superiori a quelli che emergono da un bilancio approvato e sottoposto positivamente a revisione legale, o da perizia predisposta da esperto indipendente, ma al di fuori della procedura di cui all'art.2343 c.c..

oltre che di valori mobiliari

è possibile evitare la perizia ancorando il valore di conferimento alla media ponderata dei prezzi di quotazione dei sei mesi antecedenti il conferimento.

Sugli amministratori grava l'onere, ai sensi del nuovo art.2343-*quater* c.c. di verifica di eventuali eventi successivi al conferimento che possano sensibilmente modificarne il valore e la valutazione, e di deposito presso il registro delle Imprese di dichiarazione attestata gli elementi sostanziali dell'operazione di conferimento.

**ORGANI
DI CONTROLLO****Guida all'attività di vigilanza del Collegio sindacale**

- Il prestito di denaro da parte della società all'amministratore e le criticità per il Collegio sindacale pag.41
- La modifica dell'esercizio sociale: legittimità, condizioni ed effetti pag.50

Guida al controllo contabile

- Il contenuto del libro della Revisione: le indicazioni di Assirevi pag.59

Le carte di lavoro

- Esempio di verbale di revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato) pag.64
- Esempio di verbale di verifica di regolare tenuta della contabilità pag.67

I quesiti

pag.70

Il prestito di denaro da parte della società all'amministratore e le criticità per il Collegio sindacale

In questa prospettiva, la concessione di un prestito in denaro da parte della società all'amministratore non costituisce un atto di per sé vietato dalla legge; tuttavia, l'operazione può presentare una serie di criticità di cui i Sindaci devono tener conto nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e di controllo. In particolare, l'operazione, oltre ad incidere sul patrimonio sociale, potrebbe manifestare una situazione di conflitto di interessi: da un lato, vi è infatti quello del singolo amministratore diretto a ricevere a titolo di mutuo, e a basso costo, la somma di denaro, dall'altro vi è l'interesse sociale volto alla salvaguardia e all'utilizzo dei propri mezzi finanziari in modo adeguato e conveniente.

Il controllo e la vigilanza del Collegio sindacale

Nell'ambito dei doveri del Collegio sindacale, la normativa prevede un obbligo generale di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto; i Sindaci, di conseguenza, sono tenuti a verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali alle disposizioni normative e statutarie. Devono poi controllare che gli amministratori rispettino i principi della corretta gestione.

In altre parole, se è vero che il Collegio sindacale non può entrare nel merito delle operazioni amministrative (sindacando l'opportunità e la convenienza delle stesse), tuttavia deve valutarne la legittimità sotto il profilo formale e sostanziale.

I Sindaci hanno, quindi, il dovere di controllare che le scelte degli amministratori siano assunte in base a criteri di razionalità economica e siano prese con tutte quelle cautele, verifiche e informazioni richieste ragionevolmente nella singola fattispecie. Così:

“devono verificare che non vengano compiute operazioni estranee all'oggetto sociale, ovvero ingiustificatamente imprudenti o azzardate o comunque incompatibili con le risorse aziendali, ovvero in situazioni di conflitto di interessi. Per svolgere diligentemente questo compito, i Sindaci devono costantemente acquisire tutte le informazioni relative all'andamento generale della gestione e delle operazioni sociali maggiormente rilevanti, nonché tutte quelle notizie utili a consentire loro di compenetrarsi appieno nella concreta realtà aziendale, economica e giuridica nella quale opera la società ed alla luce della quale va perciò valutata la legittimità del processo decisionale seguito dagli amministratori”⁴⁹.

* Avvocato cassazionista, Dottore commercialista e Revisore contabile

⁴⁹ G.Spaltro, Commento a sent. Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in *Le società* n.11/07, pag. 5.

La disciplina del conflitto di interessi e del contratto con se stesso nel diritto comune...

Prima di considerare i diversi aspetti che i Sindaci sono tenuti a valutare con attenzione riguardo all'operazione di prestito in parola, è opportuno segnalare i tratti fondamentali della disciplina prevista in caso di conflitto di interessi nel diritto comune e nel diritto societario.

Per la normativa civile, il rappresentante di un soggetto deve contrarre nell'interesse del rappresentato. In altre parole, ai sensi dell'art.1388 del c.c.:

il potere di rappresentanza conferito dal rappresentato ad un suo rappresentante non può essere utilizzato per realizzare l'interesse proprio di quest'ultimo (o di un terzo) anziché quello del rappresentato stesso.

Tale situazione, peraltro, si verifica ogni volta che il rappresentante conclude un contratto in conflitto di interessi con il rappresentato. E ciò avviene, in particolare, *“quando l'interesse dell'uno e dell'altro, (...) si trovino in concorrenza fra loro, e la realizzazione del primo comporti il sacrificio del secondo”*⁵⁰.

IL CASO

È il caso tipico del rappresentante che ha una procura per acquistare un certo bene e acquista quel bene proprio dalla società di cui egli è socio. Nell'interesse del rappresentato (e cioè dell'acquirente che gli ha conferito la procura), il rappresentante dovrebbe agire in modo da acquistare il bene al prezzo più basso possibile; in qualità di socio della società venditrice, ha invece l'interesse opposto, vale a dire quello di convenire il prezzo più alto possibile. Il prezzo conseguito dalla società, infatti, *“(...) finirà, in parte, nelle sue tasche quando saranno distribuiti tra i soci gli utili sociali”*⁵¹.



In tale circostanza, l'art.1394 c.c. stabilisce che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato sia annullabile su domanda del solo rappresentato.

Si tenga presente, peraltro, che l'annullabilità dell'atto è collegata alla presenza di un obiettivo conflitto d'interessi al momento della conclusione del contratto, a prescindere dal realizzo effettivo di un profitto o di un vantaggio per il rappresentante. L'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi è di per sé viziato, ed è tale anche se il rappresentato non ha subito alcun danno. La situazione di conflitto di interessi deve, però, influire sul contenuto del contratto stesso, così:

si esclude l'annullabilità



stante l'assenza di tale conflitto



quando, nella compravendita di un bene, il prezzo di acquisto sia stato predeterminato da un'autorità governativa.

L'azione di annullamento trova un limite in presenza di interesse da parte del terzo contraente; dovendosi tutelare l'affidamento dell'altra parte, per procedere

⁵⁰ F. Angeloni, *“Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato”*, in Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F.Galgano, Padova, 1996, vol.1, pag.391.

⁵¹ F.Angeloni, op.cit., pag.391

all'invalidità occorre che il conflitto di interessi fosse noto o riconoscibile da parte del terzo stesso in base ad ordinaria diligenza.

La normativa conosce poi una fattispecie particolare di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, vale a dire il contratto con se stesso.

Tale figura si riscontra quando il contratto è concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, mentre la controparte non è altri che lo stesso rappresentante che opera in proprio o come rappresentante di un terzo.


In questa ipotesi è evidente il rischio di abuso del potere di rappresentanza da parte del rappresentante: l'art.1395 c.c. stabilisce, pertanto, quale conseguenza, la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto su domanda del rappresentato.

La medesima norma fa, comunque, salva l'ipotesi in cui il rappresentato abbia autorizzato specificatamente il rappresentante a contrattare con se stesso, ovvero, abbia determinato il contenuto del contratto in modo da escludere ogni possibilità di danno (ad. es. se il rappresentante è stato incaricato di vendere un bene ad un prezzo determinato, egli può acquistarlo per se stesso).

L'art.1395 c.c. richiede che l'autorizzazione sia specifica; di tale concetto la giurisprudenza fornisce un'interpretazione rigorosa: esige, infatti, che l'autorizzazione, per essere valida, debba predeterminare il contenuto del contratto.

....e nel diritto societario

La riforma societaria ha profondamente innovato la materia del conflitto di interessi, così:



Di seguito si riportano i profili principali.

Spa

Come si diceva, l'art.2391 c.c. ha attualmente un'estensione maggiore poiché aggiunge alle ipotesi di vero e proprio conflitto di interessi anche quei casi nei quali gli amministratori presentano un qualsiasi interesse di rilievo, non necessariamente confliggente con quello della società.

Se prima il conflitto di interessi riguardava le sole fattispecie in cui al vantaggio dell'amministratore corrispondeva lo svantaggio della società, ora si dispone l'osservanza di specifici obblighi quando l'amministratore, per conto proprio o di terzi, abbia comunque un interesse personale all'operazione. Ciò avviene anche:

- ⇒ quando l'operazione sociale sia vantaggiosa per la società e per l'amministratore (interesse dell'una compatibile con l'interesse dell'altro);
- ⇒ se l'interesse è semplicemente potenziale;
- ⇒ se l'interesse non è patrimoniale.

L'art.2391 c.c. regola l'ipotesi in cui l'interesse dell'amministratore si manifesta all'interno del Consiglio di Amministrazione durante l'assunzione di una delibera.

In tale caso, prevede che l'amministratore interessato non si debba necessariamente astenere dal voto circa l'operazione cui ha "interesse".

Egli può quindi votare a patto che:

informi gli altri amministratori ed il Collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi possa avere in una determinata operazione societaria, precisandone la natura, il contenuto e la rilevanza;

il suo voto **non** sia determinante per l'assunzione della delibera.

Se poi l'amministratore "interessato" è amministratore delegato per l'operazione stessa, la norma contempla ulteriori obblighi accanto a quelli già previsti per ciascun componente dell'organo amministrativo collegiale: l'A.D. deve astenersi dal compiere l'operazione e investire della medesima l'intero CdA.

L'art.2391 c.c. prevede ancora che la delibera consiliare relativa ad un'operazione "interessata" deve motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza della stessa per la società.

Tale obbligo sussiste sia nel caso in cui venga approvata la realizzazione dell'operazione, sia nell'ipotesi contraria.

La motivazione non può essere generica; al contrario deve essere "*tanto più dettagliata quanto più l'interesse dell'amministratore confligge con quello sociale*⁵²".

La delibera del CdA è invalida e può essere impugnata entro novanta giorni dalla data di adozione quando, potendo recare danno alla società:

- ➔ non sono stati osservati gli obblighi informativi da parte dell'amministratore interessato e l'obbligo di motivazione posto a carico dell'intero CdA (e ciò a prescindere dall'esito della votazione);
- ➔ è stata approvata una delibera con il voto determinante di un amministratore interessato, anche se sono stati osservati gli obblighi informativi e di motivazione.

Sono legittimati ad impugnare la delibera ai sensi dell'art.2391 c.c.:

- ➔ i singoli amministratori che hanno votato contro nonché i singoli amministratori che hanno votato a favore quando non sono stati osservati gli obblighi informativi;
- ➔ il Collegio sindacale in quanto tale.

La mancata impugnazione nei novanta giorni sana il vizio di annullabilità e rende inattuabili la delibera e gli atti compiuti in sua esecuzione.

A questo punto, la società ha comunque un ultimo rimedio: quello di agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per *mala gestio*.

L'interesse di un amministratore potrebbe peraltro sorgere nella fase di esecuzione di una delibera; l'ipotesi può riguardare tanto l'amministratore unico che l'amministratore delegato per un'operazione di sua competenza. Al riguardo, l'art.2391 c.c. detta la seguente disciplina.

➔ **Amministratore unico**

L'amministratore unico interessato non viene privato dalla legge del suo potere di gestione; ha semplicemente l'obbligo di dare informazione dell'interesse per conto proprio o di terzi al Collegio sindacale e alla prima assemblea utile.

L'informazione non deve essere necessariamente preventiva rispetto al compimento dell'operazione; a tale conclusione è giunta, infatti, la dottrina⁵³ poiché l'obbligo

⁵² S.D'Andrea, "Manuale delle società", Milano 2008, pag.445.

⁵³ S.D'Andrea, op. citata, pag. 447.

informativo si riferisce alla prima assemblea che si terrà in futuro senza prevedere nel frattempo alcun obbligo di astensione dal realizzo concreto dell'atto interessato.

Resta poi l'obbligo per l'amministratore unico di motivare adeguatamente ai sensi dell'art.2391 c.c. la decisione assunta.

Sull'argomento, nulla viene ulteriormente specificato; in particolare non sono indicate le conseguenze derivanti dall'esecuzione dell'operazione "interessata".

La giurisprudenza, supplendo alla lacuna normativa, ritiene per indirizzo consolidato che in tale fattispecie trovi applicazione l'art.1394 c.c. relativo al conflitto di interessi nell'ambito della rappresentanza volontaria: dunque il contratto concluso dall'amministratore unico "interessato" può essere annullato su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo;

⇒ Amministratore delegato

In mancanza di ogni indicazione normativa relativa all'interesse sorto in fase di esecuzione dell'operazione "interessata", si conclude per l'applicazione, come nel caso precedente, dell'art.1394 c.c.. Anche in questa fattispecie, il contratto concluso dall'amministratore delegato potrà essere annullato dietro domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Srl

Per tale tipo societario, l'art.2475-ter c.c. detta una disciplina autonoma rispetto alla società per azioni e distingue tra:

contratti conclusi da amministratori rappresentanti della società in conflitto di interessi



i contratti stessi possono essere annullati su domanda della società, a condizione che si provi la situazione di conflitto nonché la conoscenza o la conoscibilità da parte del terzo del conflitto;

e contratti conclusi sulla base di una decisione viziata da conflitto di interessi.



la società può impugnare la decisione degli amministratori se è stata adottata con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi e sempre che le cagioni un danno patrimoniale. Nello specifico, l'impugnazione può essere effettuata entro novanta giorni dalla data di assunzione della decisione da parte degli amministratori, dal Collegio sindacale e dal revisore contabile se esistenti.

Si segnala, peraltro, che l'annullamento della decisione non pregiudica i diritti dei terzi acquistati in buona fede sulla base degli atti compiuti in esecuzione della stessa decisione.

Se poi l'annullamento non potesse essere opposto ai terzi in buona fede, la società ha ancora la facoltà di chiedere i danni all'amministratore in conflitto di interessi.


Il prestito di denaro da parte della società all'amministratore e le criticità per il Collegio sindacale

Come prima si diceva, il prestito di denaro da parte della società al proprio amministratore non è vietato dalla legge; è indubbio, però, che l'operazione presenti caratteristiche tali da renderla oggetto di necessaria attenzione da parte dell'organo di controllo.

In particolare, si ritiene che i Sindaci debbano tener presenti una serie di profili e precisamente:

- ➔ ambito di estensione dell'oggetto sociale in relazione all'operazione di prestito all'amministratore e conseguenze di legge in caso di operazione estranea ad esso;
- ➔ adempimenti normativi in presenza di un'operazione che riveste indubbio interesse per l'amministratore alla luce degli artt.2391 e 2475-ter c.c.;
- ➔ tempi, modalità, costi e garanzie concrete dell'operazione;
- ➔ confronto con operazioni similari eventualmente effettuate in precedenza dalla società allo stesso amministratore o ad altri e con quelle analoghe poste in essere da banche e soggetti finanziatori;
- ➔ rischi ulteriori connessi alla situazione di forza/debolezza che, nella concreta gestione della società, assumerebbe il destinatario del prestito una volta erogata la somma di denaro.

Quest'ultimo profilo va visto in relazione:



Tutti questi aspetti traggono origine da un'esigenza di base che i Sindaci devono ritenere prioritaria: l'operazione non solo non deve danneggiare il patrimonio sociale, ma nemmeno metterlo in pericolo.

Se, dunque, il prestito di denaro, così come concretamente configurato, dovesse mettere in discussione il recupero del credito nei confronti dell'amministratore, ecco che i Sindaci dovrebbero:

- ➔ caldamente sconsigliare l'operazione;
- ➔ indicare la loro contrarietà in sede di delibera o di decisione dell'organo amministrativo;
- ➔ e, nel caso in cui l'operazione fosse comunque posta in essere, adottare tutti gli adempimenti che la legge consente (dall'annullamento alla richiesta di danni all'amministratore per *mala gestio*).

Tempi, modalità, garanzie del prestito e recupero del credito

Tralasciando in questa sede l'eventuale profilo dell'estraneità dell'atto rispetto all'oggetto sociale, è necessario che l'operazione non si qualifichi come vantaggiosa per il solo amministratore. Ciò significa che, con riferimento ai tempi e alle modalità del prestito, si dovrà controllare che l'erogazione della somma avvenga a tassi di interesse non inferiori a quelli di mercato e a quelli di operazioni analoghe di prestito o di investimento.

Il Collegio sindacale deve, in particolare, avere ragionevole contezza che la somma di denaro richiesta a prestito dall'amministratore non possa essere destinata a finalità più adeguate per la società.

La ragionevolezza va valutata:

sia in termini di investimenti alternativi rispetto al prestito a favore dell'amministratore;


sia in relazione all'eventuale permanenza del capitale all'interno della società.

Non manca poi l'aspetto del recupero del credito: l'operazione deve essere congegnata in modo tale da garantire la restituzione del prestito. La semplice circostanza che il debitore sia anche l'amministratore della società risulta del tutto irrilevante e non serve certo a dare maggiore certezza sul punto; al contrario, l'incarico gestorio in capo al debitore rischia di far pensare ad un'agevolazione per questi e ad uno svantaggio per la società.

Il mutuatario amministratore andrà, dunque, trattato al pari di qualunque altro terzo estraneo al quale la società intendesse prestare denaro; dovranno essergli richieste garanzie di mercato che, a loro volta, saranno valutate ed esaminate secondo modalità e criteri oggettivi.

Conflitto di interessi e obblighi informativi e di motivazione

In precedenza, si è detto che l'operazione di prestito di denaro all'amministratore riveste indubbio interesse per quest'ultimo; da qui la necessità che il Collegio sindacale tenga conto delle regole previste:



In relazione ad una società per azioni, i Sindaci devono vigilare sia in sede di delibera che di esecuzione dell'operazione; sono dunque tenuti a controllare che si proceda all'adozione dei vari adempimenti di legge e ad attivarsi in caso di inosservanza secondo le modalità indicate nel precedente par.3. La legge e la giurisprudenza indicano, infatti, le conseguenze previste in caso di violazione dell'art.2391 c.c., nonché le possibilità di rendere invalida l'operazione "interessata".

Se la società in cui opera il Collegio sindacale è una Srl, occorre tener presente che l'art.2475-ter c.c. presenta una formulazione differente dall'art.2391 c.c..

Come è stato evidenziato⁵⁴, la norma:

“ appare costruita nell'ottica di un intervento successivo sulle conseguenze del conflitto di interessi, con rinuncia ad ogni finalità di tipo preventivo(..)”.

Ne danno conferma l'assenza nell'art.2475-ter c.c. – diversamente da quel che accade per la Spa - di obblighi di comunicazione e di astensione a carico dell'amministratore in conflitto di interessi diretti a prevenire comportamenti abusivi e la previsione di un danno attuale come condizione per l'annullamento della decisione consiliare.

Orbene, se si giunge a sanzionare il risultato economico finale dell'abuso di potere, si rende probabilmente diverso anche il tipo di intervento e di controllo del Collegio sindacale.

In altre parole, sembrerebbe che i Sindaci di una Srl non siano tenuti a valutare l'osservanza o meno di obblighi informativi preventivi da parte dell'amministratore in conflitto di interessi né che debbano vigilare in caso di pericolo di danno patrimoniale per la società; la vigilanza va effettuata all'esito.


Se sussiste un conflitto di interessi in capo all'amministratore, allora l'atto risulterà annullabile su domanda della società.

⁵⁴ S.Corso, "Il conflitto di interessi degli amministratori di s.r.l. e la collocazione del tipo", in Giur. Comm. 2005, I, pag.660 e segg..

Sul punto si ricorda, peraltro, la tesi minoritaria in base alla quale gli amministratori di una s.r.l. in conflitto di interesse sarebbero comunque tenuti ad obblighi specifici di comunicazione, di astensione e di motivazione in base al generale dovere di correttezza e di buona fede⁵⁵. Tale orientamento tende, dunque, ad attenuare la divergenza di disciplina tra i due tipi societari della Spa e della Srl.

L'annullamento del contratto di mutuo

La domanda di annullamento del prestito non può essere presentata dallo stesso amministratore in conflitto o comunque interessato, ma potrà esserlo, a parere di chi scrive, da parte di altri amministratori che non avessero votato a favore della decisione relativa al prestito. Qualora:




è da ritenere che il Collegio sindacale possa domandare al Tribunale la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.78 Cpc. Quest'ultimo, una volta nominato, potrà presentare domanda di annullamento per la società.

È opportuno notare che l'art.2475-ter c.c., al pari dell'art.1394 c.c., applicabile - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza e in assenza di normativa specifica - alle operazioni "interessate", stabilisce che, per i contratti conclusi dai rappresentanti in conflitto di interessi, l'annullamento è possibile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da parte del terzo.

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è un terzo perché il rapporto di prestito si instaura:



L'erogazione di denaro da parte della società al proprio amministratore sembra dunque qualificarsi come contratto con se stesso. L'amministratore, infatti, firma due volte il medesimo contratto:



Se così è, nella fattispecie in parola trova applicazione l'art.1395 c.c.: il contratto di mutuo è annullabile su domanda della società, a meno che l'amministratore non sia stato specificatamente autorizzato a contrattare con se stesso, o il contenuto del contratto non sia stato determinato in modo tale da escludere la possibilità di un conflitto di interessi.

Stante il rigore adottato in giurisprudenza circa l'espressione "specificata autorizzazione", si suggerisce, dunque, ai Sindaci di porre molta attenzione in presenza di

⁵⁵ V.Allegri, "L'amministrazione della società a responsabilità limitata dopo la recente riforma", in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Milano, 2003, pag.163.

un'operazione di prestito di denaro da parte della società al proprio amministratore: non solo occorrerà valutare tempi, modalità, e recupero del credito, obblighi informativi e di comunicazione, ma preventivamente sarà necessario controllare se lo statuto consenta o meno l'operazione e se ne abbia predeterminato il contenuto in modo da evitare ogni rischio di conflitto.

RIEPILOGANDO

Il prestito di denaro da parte della società al proprio amministratore non è vietato dalla legge; è indubbio, però, che l'operazione presenti caratteristiche tali da renderla oggetto di necessaria attenzione da parte dell'organo di controllo. Il Collegio sindacale deve valutare:

1

l'ambito di estensione dell'oggetto sociale in relazione all'operazione di prestito all'amministratore e conseguenze di legge in caso di operazione estranea ad esso;

2

gli adempimenti normativi in presenza di un'operazione che riveste indubbio interesse per l'amministratore alla luce degli artt.2391 e 2475-ter c.c.;

3

i tempi, le modalità, i costi e le garanzie concrete dell'operazione;

4

il confronto con operazioni similari eventualmente effettuate in precedenza dalla società allo stesso amministratore o ad altri e con quelle analoghe poste in essere da banche e soggetti finanziatori;

5

i rischi ulteriori connessi alla situazione di forza/debolezza che, nella concreta gestione della società, assumerebbe il destinatario del prestito una volta erogata la somma di denaro.


La modifica dell'esercizio sociale: legittimità, condizioni ed effetti

Nella vita societaria può sorgere l'esigenza di intervenire sulla durata dell'esercizio sociale modificandone la data di inizio e/o di chiusura, in attuazione del diritto della società a poter scegliere non solo il termine iniziale del proprio esercizio sociale, bensì anche a poterlo poi variare successivamente ricorrendone giustificati motivi. In dottrina ed in giurisprudenza la legittimità di questa decisione ha costituito da sempre un tema assai controverso, dovendo contemperare l'autonomia decisionale privata della società con i principi di "indisponibilità" e di "annualità" dell'esercizio sociale; inoltre, anche le modalità con cui la modifica dell'esercizio sociale può trovare attuazione - ossia, se in termini di accorciamento oppure di allungamento del periodo transitorio - come pure se tale modifica possa interessare anche l'esercizio in corso al momento della assunzione della decisione stessa, o interessare addirittura un esercizio per il quale sia già trascorsa la data in origine fissata per la sua chiusura, costituiscono un argomento da sempre fonte di riflessioni di contenuto giuridico e amministrativo. Spunti interessanti sono tratti anche da un intervento del Consiglio Notarile di Milano la cui [Massima n.16 del 2004](#) ha rappresentato un significativo passo in avanti verso una soluzione assai flessibile alla gestione della fattispecie qui in discussione.

Il presente contributo intende, quindi, analizzare gli aspetti giuridici e tecnico-operativi più significativi della decisione di modifica della durata dell'esercizio sociale, evidenziandone le criticità dovute anche alla contrapposizione di interessi di cui sono portatori i soci ed i terzi, nonché riflettendo sulla legittimità di delibere che, quando riferite ad esercizi transitori di durata infra-annuale, dispongano anche la distribuzione di utili.

Principi di "annualità" e di "indisponibilità" dell'esercizio sociale e modifica della data di chiusura

Il nostro ordinamento giuridico non contiene un'esplicita definizione di "esercizio sociale" che ne determini in modo inequivocabile anche la sua durata⁵⁶. È, quindi, solo dalla combinazione di un sistema di norme che regolano la vita societaria e che ne disciplinano la sua manifestazione numerica (e non solo numerica) attraverso lo strumento del bilancio di esercizio, che la dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo sviluppato due principi:




* Dottore Commercialista e Revisore Contabile

⁵⁶ La dottrina ha più volte sottolineato questa, per la verità solo apparente, lacuna del nostro sistema normativo; per tutti, si veda: Bandella, "Annualità dell'esercizio sociale e modificazione della data di chiusura", in *Giurisprudenza Commerciale*, 1989, I, pag.454.

⇒ Il principio dell'annualità

Per quanto concerne il “principio dell'annualità” degli esercizi sociali, si ritiene che esso tragga diretta origine dal sistema di disposizioni contenute agli articoli:



Autorevole dottrina giuridica ha, quindi, osservato che, seppure una disposizione esplicita, che inderogabilmente sancisca l'annualità del bilancio e degli esercizi sociali, non sia rinvenibile nel nostro ordinamento, un tale principio generale possa essere comunque tratto per via di astrazione, ossia ricavandolo dal sistema della legge.

Addirittura, una parte della dottrina e della giurisprudenza avevano in passato a lungo sostenuto che tale principio potesse rappresentare un dogma inderogabile, nel senso che non sarebbe stato mai possibile per la società disporre la fissazione, neppure in via transitoria, di un esercizio sociale ultra-annuale⁵⁷; tutt'al più, si sarebbe potuto ammettere un esercizio transitorio solo se di durata inferiore alla annualità⁵⁸.

Come si vedrà meglio nel prosieguo di questo contributo, la successiva e più recente evoluzione della dottrina e della giurisprudenza ha, invece, prodotto una posizione assai più flessibile e consona alle concrete esigenze della vita dell'impresa sociale, e ha quindi reso maggioritario quell'orientamento che, pur ribadendo l'invalidità di clausole statutarie che prevedano in termini generali degli esercizi sociali di durata maggiore o minore all'anno, riconosce che:

in presenza di una deliberazione di modifica della data di chiusura dell'esercizio sia ammessa la “derogabilità *una tantum* della regola della annualità”⁵⁹.

⇒ Il principio dell'indisponibilità

Con riferimento al secondo dei due citati principi, la dottrina ha sottolineato che, in verità, esso non riguarderebbe l'esercizio sociale sotto il profilo della sua durata, bensì sotto il profilo “*del regolare, automatico succedersi delle attività*”. In altri termini:

rileverebbe per il sistema giuridico la regolarità del “*ritmico succedersi degli esercizi*” e, per questo motivo, la loro identità temporale diverrebbe un carattere indisponibile.

Infatti, la modifica della data di inizio o di chiusura dell'esercizio potrebbe provocare un'alterazione – seppure anche solo transitoria – nel regolare succedersi degli esercizi sociali.

Giurisprudenza e dottrina si sono nel tempo evolute via via verso posizioni meno rigide circa l'applicazione di questo principio di indisponibilità dell'esercizio sociale,

⁵⁷ A titolo indicativo, si veda: Tribunale di Vicenza, decreto 4/03/86; Tribunale di Torino, decreto 24/02/87.

⁵⁸ In questo senso, a titolo esemplificativo: Corte di Appello di Milano, decreto 31/5/1991; in senso contrario, invece, il Tribunale di Lecco, decreto 26/02/91, per il quale non sarebbe legittima la delibera che, nel modificare la durata degli esercizi sociali, ne determina uno transitorio di durata inferiore all'anno.

⁵⁹ In giurisprudenza, già si era espresso in questo senso il Tribunale di Lecco, 29/11/90, in cui si affermava che “*se non fosse ammissibile la creazione una tantum di un esercizio più breve o più lungo dell'anno, sarebbe negata la possibilità di variare il termine inizialmente previsto, il che costituirebbe, in difetto di un divieto esplicito, un'inaccettabile restrizione dell'autonomia privata*”. In dottrina, in questo senso si veda: V.Salafia, “*Bilancio infrannuale*”, in *Le Società*, 2004, pag.559.

partendo dalla considerazione che se all'assemblea dei soci non fosse consentito di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale, le imprese sarebbero di fatto obbligate a chiudere il loro esercizio sempre alla data stabilita in origine nell'atto costitutivo, con un'evidente compressione dell'autonomia privata ed anche della flessibilità che dovrebbe invece caratterizzare il vestito giuridico dell'impresa per adattarsi alle mutazioni delle esigenze derivanti dalla propria attività.

Validità della delibera di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale

Le considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente ci consentono di poter ragionevolmente affermare, alla luce dell'evoluzione degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, che:

Il "principio di annualità" dell'esercizio sociale

non è di per sé preclusivo in senso assoluto di possibili modifiche statutarie della data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale, che comportino la presenza *una tantum* nel corso della vita dell'impresa di periodi di durata diversa dall'anno;

Il "principio di indisponibilità" dell'esercizio sociale

è finalizzato ad assicurare il regolare succedersi degli esercizi sociali ma, di per sé, non è anch'esso preclusivo in senso assoluto di possibili modifiche statutarie della data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale.

Occorre a questo punto interrogarsi se, ai fini della regolare assunzione della deliberazione assembleare di modifica della data di inizio e/o chiusura dell'esercizio sociale, sia necessario che ricorrano specifiche condizioni.

Utili indicazioni per l'espletamento di questa indagine sono contenute nell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella [Massima n.VII del 2001](#)⁶⁰. In questo documento, il Notariato riconosce che il principio dell'annualità degli esercizi sociali deve essere contemperato con il diritto della società di poter scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale, e di poterla successivamente variare per giustificati motivi mediante una modifica statutaria. Riconosce, quindi, che il contemperamento di queste due esigenze quando:

da una parte, esclude la tesi dell'assoluta inderogabilità del principio di annualità degli esercizi sociali;

dall'altra parte, necessariamente, impone il riconoscimento della legittimità di un esercizio transitorio con funzione di raccordo.

In questo modo, la Massima qui citata apre alla possibilità che ciò avvenga non solamente mediante la previsione di un esercizio, e quindi di un bilancio, *infra-annuale*, bensì anche attraverso la previsione di un esercizio *ultra-annuale*, e ciò proprio quando il periodo di tempo assai limitato non consentirebbe la redazione di un bilancio sufficientemente significativo.

Si può a questo punto tentare una prima sintesi, secondo la quale:

⁶⁰ Intitolata "Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi".

**Non sarebbe legittima,
nel nostro sistema normativo**

- ▶ una disposizione statutaria che prevedesse un esercizio sociale di durata variabile;
- ▶ non sarebbe legittima neppure una decisione dei soci che determinasse una modifica *una tantum* dell'esercizio sociale, così da incidere solo su di un singolo esercizio ma senza mutare in modo sistematico la data di inizio e termine degli esercizi sociali;

**Sarebbe legittima,
nel nostro sistema normativo**

una decisione che, nel modificare l'esercizio sociale, prevedesse il cambiamento della data di inizio/termine dell'esercizio, determinando un periodo transitorio di raccordo, normalmente infra-annuale, ma che in caso di durata eccessivamente breve, potrebbe giustificare un raccordo ultra-annuale stante la altrimenti non significatività di un bilancio redatto riguardo ad un periodo eccessivamente ristretto⁶¹.

In merito alla soluzione "infra-annuale" o "ultra-annuale" dell'esercizio di raccordo, determinato dalla modifica della data di inizio e/o chiusura dell'esercizio sociale, va osservato che intervengono interessi contrapposti i quali sono parimenti suscettibili di trovare una potenziale tutela giuridica⁶²:

- ➔ da una parte, si riconosce l'aspettativa dei soci di poter riscuotere gli utili quanto prima possibile: il che può indurre costoro a guardare con maggior favore gli esercizi ed i bilanci infra-annuali, in luogo di quelli ultra-annuali;
- ➔ dall'altra parte, non può non riconoscersi il diritto dei terzi e dei creditori della società a non vedere diminuire la tutela rappresentata dal Patrimonio sociale proprio per quella porzione che potrebbe essere anticipatamente distribuita a favore dei soci sotto forma di utile scaturente da un bilancio riferito ad un esercizio di durata infra-annuale (il che porta a guardare con sfavore i bilanci infra-annuali i quali favoriscono una anticipata politica di dividendo);
- ➔ ancora, si veda la giusta aspettativa dei soci, ed anche dei terzi, a ricevere con la periodicità minima di legge l'informativa sull'andamento della società (il che porta quindi a guardare con sfavore i bilanci ultra-annuali, in quanto essi determinano un inevitabile potenziale differimento della pubblicazione dei dati di bilancio della società);
- ➔ infine, si consideri il diritto dei terzi alla garanzia della consistenza patrimoniale della società in presenza di perdite che ne erodano il Capitale sociale oltre i limiti di cui agli artt.2446 o 2447, c.c. (il che, di nuovo, porta a guardare con sfavore la soluzione ultra-annuale che potrebbe potenzialmente tacere un differimento dell'emersione della perdita e, quindi, un'illecita posticipazione dell'assunzione delle decisioni invece improcrastinabili).

Peraltro, proprio un caso simile costituì oggetto di un interessante decreto del Tribunale di Torino⁶³, il quale trattò di una deliberazione dell'assemblea degli azionisti di una società quotata la quale, in attuazione di una prescrizione di Consob, dovette modificare la data di chiusura del proprio esercizio sociale. Ebbene,

il Tribunale riconobbe la legittimità di una delibera che prorogava di ben sei mesi la chiusura dell'esercizio sociale – così da produrre un periodo di raccordo di durata ultra-annuale di ben 18 mesi – ritenendo che il sistema normativo vigente non potesse di per sé essere fonte di un tassativo ed inderogabile precetto di annualità dell'esercizio sociale.

⁶¹ In senso contrario alla possibilità di prevedere un esercizio ultra-annuale si è invece espresso il Notariato del Triveneto, nella [Massima I.F.2 del 2004](#).

⁶² Si veda: Decreto Tribunale di Torino, 27/1/88.

⁶³ Cit. Decr. 27/01/88, relativo al caso Cofide.

Il citato decreto del Tribunale di Torino fa, però, riferimento al “*carattere eccezionale e straordinario*” delle evenienze che rendono necessaria la modifica statutaria, affermando poi che le due soluzioni disponibili (la diminuzione o l’allungamento della durata dell’esercizio in corso) sarebbero “*entrambe lecite ed ammissibili*” e che la scelta rappresenta una “*questione di merito, rimessa alla discrezionalità dell’organo deliberante*”.

➔ Una parte della dottrina e della giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che,

per la validità della modifica della data di chiusura degli esercizi sociali, occorra la sussistenza di circostanze straordinarie e che detta decisione debba essere supportata da un’adeguata motivazione⁶⁴ che si riferisca a quelle che un’attenta dottrina ha definito le “*particolari esigenze della vita sociale*”.

➔ Per completezza della trattazione, va osservato che altra dottrina, invece, ha assunto una posizione assai più morbida affermando che non sarebbe in linea di principio consentito ancorare la legittimità di tale modifica statutaria al ricorrere di “*circostanze straordinarie ed eccezionali*”, essendo peraltro impossibile individuare elementi certi ed oggettivi con cui poter valutare le singole ipotesi concrete. Questa dottrina⁶⁵ conclude, quindi, ritenendo che:

la modifica della durata dell’esercizio sociale non sarebbe soggetta alla condizione di adeguata motivazione, e né potrebbe essere sottoposta al sindacato di merito dell’autorità giudiziaria.

➔ A parere di chi scrive, seppure sia in parte condivisibile l’opinione della dottrina che rimette in *toto* all’autonomia privata la decisione sulla modifica della durata dell’esercizio sociale:

è opportuno che la deliberazione con cui si decide la variazione della data di inizio / chiusura dell’esercizio sociale sia motivata in modo dettagliato così da sottrarre la stessa da eventuali eccezioni ed impugnative.

A titolo indicativo, vediamo quindi quali sono le ragioni più comuni che potrebbero indurre i soci a decidere una modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale:

- ▶ provvedimenti cogenti assunti da parte di enti ed organismi che dovessero imporre alla società l’assunzione di una determinata periodicità dell’esercizio sociale;
- ▶ l’acquisizione della partecipazione di controllo della società da parte di un gruppo societario il quale ha una diversa periodicità dell’esercizio sociale;
- ▶ l’uniformità dell’esercizio sociale con la società controllante a causa del ricorrere dell’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato, così da facilitare il relativo lavoro amministrativo;
- ▶ l’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale di cui all’art.117 e ss., del Tuir, per la quale è condizione necessaria l’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante, ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a), del Tuir;
- ▶ la modifica dell’oggetto sociale, o l’avvio di attività che, essendo caratterizzate da una particolare stagionalità, rendono necessario, ai fini di un’effettiva

⁶⁴ Nel testo del decreto della Corte di Appello di Milano del 31/05/91 si legge un riferimento all’ipotesi – da supportare con elementi concreti - in cui la variazione della data di chiusura dell’esercizio non fosse, di per sé, attinente all’effettivo regime statutario della società, bensì avesse lo scopo di giungere ad un’anticipata distribuzione degli utili dell’esercizio in corso, derivanti però da operazioni di più lunga durata e che, nell’ordinario periodo annuale, si sarebbe rivelato esservi in verità, delle perdite. Di qui l’opposizione a modifiche statutarie che il giudice definisce “*adottate immotivatamente e in modo apparentemente capriccioso, per celare fini di natura diversa*”.


⁶⁵ Si veda A.La Mattina, in *Le Società*, 2004.

significatività dei dati di bilancio, l'assunzione di una particolare periodicità dell'esercizio sociale (a titolo esemplificativo: si pensi al caso delle società che operano nel settore nautico, per il quale l'esercizio sociale ha normalmente quale data di chiusura il 31 agosto; oppure, il caso delle società calcistiche, per il quale l'esercizio sociale chiude di norma al 30 giugno);

- ▶ il compimento di operazioni straordinarie (ad esempio, una fusione per incorporazione di altra società con esercizio sociale differente) che rendano opportuno il preventivo allineamento degli esercizi sociali così da consentire una più efficiente retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell'operazione stessa.

Gli effetti della decisione di modifica dell'esercizio sociale

⇒ La distribuzione degli utili dell'esercizio infra-annuale



In sostanza, ci si domanda se, in presenza di un periodo infra-annuale, e di un bilancio riferito ad un esercizio di durata inferiore all'anno, sia o meno legittima una deliberazione di distribuzione dell'utile ai soci.

Anche su questo punto, si presentano in dottrina orientamenti contrastanti. La tesi più garantista ritiene che se si consentisse la distribuzione degli utili, si potrebbe legittimare un depauperamento patrimoniale della società sulla base di risultati economici di breve periodo e, quindi, non sufficientemente consolidati; questa linea di pensiero, quindi, ritiene che presupposto per la distribuzione di utili non può che essere solamente un bilancio annuale di esercizio.

Con riguardo a questo discusso aspetto, ci sentiamo però di condividere la tesi più liberista secondo la quale, quantomeno in linea di principio e quindi a prescindere dalla commissione di illeciti o di abusi di cui dovrà però darsi una valutazione caso per caso:

gli utili esposti in un bilancio relativo ad un periodo infrannuale hanno lo stesso grado di presupposta definitività di quelli risultanti dai bilanci annuali e, quindi, non dovrebbero subire a priori limitazioni circa la loro disponibilità.

Peraltro, si condivide quanto sottolineato in dottrina⁶⁶ secondo cui occorre distinguere:

la nozione di bilancio relativo ad un esercizio infra-annuale



che è a tutti gli effetti un bilancio d'esercizio, redatto secondo le stesse disposizioni che regolano il bilancio annuale, seppure riferito ad un periodo più breve del consueto anno;

⁶⁶ M.Caratozzolo, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1986, I, pag.212.

dalla nozione di bilancio straordinario o bilancio intermedio



che, come chiarito dal Principio contabile Oic 30, è un documento riferito ad una data che cade all'interno dell'esercizio e non alla sua chiusura.

Quindi, seguendo questa tesi, con la distribuzione degli utili scaturiti dal bilancio dell'esercizio infra-annuale, non si verificherebbe una violazione del disposto di cui all'art.2433, c.c., poiché si tratterebbe comunque di utili "realmente conseguiti", risultanti da un bilancio "regolarmente approvato" dall'assemblea dei soci.

Anche la giurisprudenza che si è espressa in senso contrario alla distribuzione di utili relativi ad un bilancio infra-annuale⁶⁷ lo ha fatto per stigmatizzare non la deliberazione in sé, bensì la fattispecie in cui essa si riferisca ad utili evidentemente fittizi.

Depone, infine, in senso favorevole alla distribuibilità degli utili del bilancio infra-annuale, anche l'orientamento assodato in giurisprudenza⁶⁸ ed in dottrina⁶⁹ che:

impone, in presenza di perdite che abbiano eroso il capitale sociale, di tenere conto in sede di copertura proprio degli utili del periodo infra-annuale, prima di ricorrere all'utilizzo delle eventuali riserve del Patrimonio netto.

Se tali utili di periodo sono sufficientemente definitivi per poter essere impiegati nella riduzione delle perdite, non si ha ragione per ritenere che gli stessi, quando addirittura determinati con un bilancio ordinario, non siano abbastanza definitivi per poter essere distribuiti ai soci in quanto dividendi.

⇒ Decorrenza della modifica e possibilità di intervenire sull'esercizio in corso e sull'esercizio già giunto alla data di chiusura

Il tema della modificabilità o meno dell'esercizio in corso, ha trovato nel panorama dottrinale e giurisprudenziale posizioni controverse; non sono mancati gli orientamenti⁷⁰ secondo i quali non sarebbe consentita la variazione della data di chiusura dell'esercizio in corso, né per abbreviarlo né per prolungarlo, potendo la variazione interessare solo l'esercizio futuro. Ciò, a tutela dei terzi, onde evitare che si possa operare una riqualificazione temporale di un periodo di attività già trascorso.

Questa tesi dell'immodificabilità dell'esercizio in corso ha trovato, però, un progressivo superamento, anche giurisprudenziale⁷¹, così che oggi pare essere generalmente accettato che la variazione dell'esercizio sociale possa interessare anche l'esercizio in corso al momento della deliberazione stessa, tanto nel senso di abbreviare e quanto in quello di prolungare la durata del periodo di raccordo.

Il Consiglio Notarile di Milano è poi intervenuto più di recente sulla materia nella Massima n.16 del febbraio 2004, con cui ha trattato di alcune ipotesi particolari di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, assumendo posizioni molto interessanti e senza dubbio di apprezzabile apertura.

I casi trattati in questa Massima riguardano tutti deliberazioni che, nel modificare la durata dell'esercizio sociale, intervengono sulla data di chiusura di un esercizio che sarebbe già giunto al suo termine originario, e quindi vanno a modificare un periodo il cui risultato sarebbe dal punto di vista meramente temporale già stato acquisito in modo definitivo.

Nello specifico, due sono i casi affrontati nella Massima n.16 del Notariato di Milano:

⁶⁷ Si veda la citata Corte di Appello di Milano, decreto 31/05/91.

⁶⁸ Per tutte, Cass. sent. n.8221/07.

⁶⁹ Si veda Massima I.G.17 e H.G.9 del Notariato del Triveneto.

⁷⁰ Si veda: Corte di Appello di Roma, 20/10/97; Tribunale di Lecco, 26/02/91.

⁷¹ Si veda: Corte di Appello di Milano, 31 maggio 1991; Tribunale di Torino, 27/01/88.

CASO A

Ipotesi di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola (con anticipo o con posticipo rispetto alla scadenza precedente) ad una data anteriore rispetto a quella in cui si tiene l'assemblea stessa

Esempi:

- ▶ delibera assunta nel mese di febbraio dell'anno 2010, con cui si sposta alla data del 30/11/09 la chiusura dell'esercizio fissata al 31/12/09 (caso di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale che è già giunto al suo termine, con anticipazione e previsione di un periodo infra-annuale);
- ▶ delibera assunta nel mese di febbraio dell'anno 2010, con cui si sposta al 31/12/09 la chiusura dell'esercizio fissata originariamente al 30/06/10 (caso di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale in corso, con anticipazione ad una data già trascorsa, e previsione di un periodo infra-annuale);
- ▶ delibera assunta nel mese di febbraio dell'anno 2010, con cui si sposta alla data del 31/01/10 la chiusura dell'esercizio fissata originariamente al 31/12/09 (caso di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale che è già giunto al suo termine, con posticipazione e previsione di un periodo ultra-annuale).

CASO B

Ipotesi di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione assunta in data successiva a quella in cui l'esercizio sociale si sarebbe dovuto chiudere, fissandola ad una data successiva a quella della deliberazione stessa

Esempio:

- ▶ delibera assunta nel mese di febbraio 2010, con cui si sposta al 28/02/10 la data di chiusura dell'esercizio sociale originariamente fissata al 31/12/09.

La Massima del Notariato, nel legittimare l'assunzione delle deliberazioni sopra descritte, che evidentemente rappresentano un significativo salto in avanti nella gestione delle modifiche della durata dell'esercizio sociale e, quindi, nel riconoscimento della supremazia dell'autonomia privata, pone alcune necessarie condizioni:

- ✚ la delibera dovrà essere fondata su "*ragioni obiettive e concordanti*", le quali devono essere esposte in assemblea a cura degli amministratori e dell'organo di controllo, nonché opportunamente riportate nel verbale; fra le motivazioni che il Notariato menziona a titolo esemplificativo, vi sono proprio i casi dell'allineamento dell'esercizio sociale per l'adesione al regime di consolidato fiscale, oppure la presenza di operazioni straordinarie. Interessante è anche il coinvolgimento che la Massima compie per la funzione svolta dall'organo di controllo nella figura del Collegio sindacale.
- ✚ la deliberazione dovrà contenere la dichiarazione resa dall'organo amministrativo e da quello di controllo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento, è escluso che la modifica della durata dell'esercizio sociale possa sortire l'effetto di alterare in modo significativo la rappresentazione dei risultati economici della società.
- ✚ la deliberazione dovrà comunque rispettare il principio di annualità degli esercizi sociali, preferendo così una durata infra-annuale del periodo di raccordo, fatto salvo il caso in cui l'eccedenza della durata rispetto all'ordinario termine annuale sia talmente limitata da non consentire di predisporre un bilancio infra-annuale sufficientemente significativo; si evince l'attenzione che il Notariato rivolge alla necessità di scongiurare che la delibera modificativa della durata dell'esercizio

sociale possa tradursi in un'illecita posticipazione del termine di convocazione dell'assemblea dei soci, almeno annuale, disposto dall'art. 2364, c.c.. Pur tuttavia, essa ammette la soluzione della durata ultra-annuale dell'esercizio di raccordo, proprio ogni qualvolta si avrebbe la conseguenza di un bilancio infra-annuale riferito ad un periodo talmente breve da essere privo di ogni sostanziale significatività⁷².

- la deliberazione, proprio per le esigenze di tutela dell'informativa periodica di bilancio, deve essere comunque assunta in un momento che sia in grado di consentire che l'approvazione del bilancio possa intervenire nei termini prescritti dalla legge; anche in questo caso, si sottolinea l'attenzione del Notariato ad assicurare che, comunque, la soluzione prescelta nella deliberazione non possa essere strumentale a politiche di illecito differimento dei termini di approvazione del bilancio. È quindi naturale che, ottemperando a questa indicazione, ne risulta giocoforza limitato il lasso massimo di tempo per il quale può essere prolungato l'esercizio sociale posticipandone la data di chiusura⁷³.

RIEPILOGANDO

Il "principio di annualità"

non è di per sé preclusivo in senso assoluto di possibili modifiche statutarie della data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale, che comportino la presenza una tantum nel corso della vita dell'impresa di periodi di durata diversa dall'anno;

Il "principio di indisponibilità"

è finalizzato ad assicurare il regolare succedersi degli esercizi sociali ma, di per sé, non è anch'esso preclusivo in senso assoluto di possibili modifiche statutarie della data di inizio e/o di chiusura dell'esercizio sociale.

È opportuno, a parere di chi scrive, che la deliberazione con cui si decide la variazione della data di inizio / chiusura dell'esercizio sociale sia motivata in modo dettagliato, così da sottrarre la stessa da eventuali eccezioni ed impugnative. In particolare:

- ▶ *la delibera dovrà essere fondata su "ragioni obiettive e concordanti";*
- ▶ *la deliberazione dovrà contenere la dichiarazione resa dal CdA e dal CS che è escluso che la modifica possa alterare in modo significativo la rappresentazione dei risultati economici della società;*
- ▶ *la deliberazione dovrà comunque rispettare il principio di annualità degli esercizi sociali;*
- ▶ *la deliberazione deve essere comunque assunta in un momento che sia in grado di consentire che l'approvazione del bilancio possa intervenire nei termini prescritti dalla legge.*

⁷² È in assoluto difficile stabilire quale potrebbe essere la durata minima di un esercizio per giustificare la significatività di un bilancio infra-annuale, ovvero per consentire la soluzione di un periodo di raccordo di durata ultra-annuale; occorre infatti che la valutazione avvenga caso per caso, verificando le specificità di settore e di attività della singola società. Esperienze concrete di prassi, ci hanno comunque consentito di ricorrere alla soluzione del periodo ultra-annuale con una posticipazione della data di chiusura sino a 3 mesi, così da produrre un esercizio sociale di raccordo della durata complessiva di 15 mesi.

⁷³ Circa i "termini prescritti dalla legge" per l'approvazione del bilancio d'esercizio, la Massima non specifica se debbano intendersi quelli "ordinari" rappresentati dai 120 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio, oppure dai "possibili" 180 gg. successivi che il co.2, dell'art.2364, c.c., ammette al ricorrere delle "particolari esigenze" relative alla struttura ed all'oggetto sociale. Ad avviso di chi scrive, poiché spesso la modifica della periodicità dell'esercizio sociale è connessa al verificarsi di eventi non ordinari che possono coinvolgere la struttura ed anche l'oggetto dell'impresa, è legittimo pensare che il termine legale massimo per l'approvazione del bilancio del periodo transitorio (ossia, riferito all'esercizio che ha subito la modifica della data di chiusura) possa essere anche assunto avendo come riferimento i 180 gg. seguenti la data originaria di chiusura dell'esercizio. Ritornando all'esempio della Nota precedente, nel mese di febbraio 2010 potrebbe essere decisa la variazione della data di chiusura dell'esercizio (originariamente fissata al 31/12/09), posticipandola al 31/03/10, ed approvare il bilancio dell'esercizio della durata di 15 mesi (1/01/09 – 31/3/10) entro il mese di giugno 2010, così da rispettare il termine dei 180 gg. successivi alla data originaria di chiusura dell'esercizio sociale.

Il contenuto del libro della Revisione: le indicazioni di Assirevi

Con il [documento di ricerca n.140](#) l'Assirevi ha fornito alcune indicazioni utili ai fini della tenuta del "libro della revisione". Il documento applica, con gli opportuni adattamenti, la normativa secondaria emanata dalla Consob con riferimento alle società quotate.

Il presente contributo analizza il citato documento di ricerca n.140, pubblicato nel mese di luglio 2009, con riferimento agli incarichi ex 2409-ter c.c..

L'art.2409-ter, co.3 c.c., prevede che:

"Il revisore o la società incaricata del controllo contabile omissis...; documenta l'attività svolta in un apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma."

Con riferimento alla modalità di tenuta del libro della revisione, di seguito sono illustrati i seguenti aspetti:

- ▶ conferimento dell'incarico;
- ▶ attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- ▶ verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità.

Conferimento dell'incarico

In questa parte deve essere fornita l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico e della data di conferimento.

Attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

Di seguito sono illustrate le informazioni da riportare nel libro della revisione in relazione al lavoro svolto sul bilancio d'esercizio e consolidato.

Le sezioni individuate sono le seguenti:

- ➔ procedure di revisione svolte, tenuto conto del sistema di controllo interno;
- ➔ significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali;
- ➔ personale assegnato all'incarico;
- ➔ conclusioni.

➔ Procedure di revisione svolte, tenuto conto del sistema di controllo interno

Nella presente sezione deve essere fornita una descrizione della natura e dell'estensione delle principali procedure di revisione pianificate, tenuto conto:

- ▶ dello studio svolto sull'affidabilità del sistema contabile-amministrativo;
- ▶ del connesso sistema di controllo interno;
- ▶ dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria.

* Professori aggregati in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di Torino, Università di Torino

Considerato che la natura e l'estensione delle procedure di revisione sono determinate tenendo conto della significatività dei conti di bilancio, della valutazione del sistema di controllo interno e della valutazione del rischio di revisione,

il Documento in esame indica che la descrizione delle principali procedure di revisione pianificate deve riguardare gli aspetti che il revisore ritiene più rilevanti in funzione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio.

La sezione può contenere in forma sintetica anche l'espressione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio.

In tale sezione, inoltre, devono essere fornite le seguenti specifiche informazioni, qualora applicabili:

UNA DESCRIZIONE

- ▶ delle principali procedure di revisione svolte ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato;
- ▶ delle procedure aggiuntive svolte in presenza di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, effettuate dalla società revisionata con parti correlate (come previsto dal Principio di Revisione n.550);
- ▶ delle attività aggiuntive svolte in relazione a cambiamenti strutturali che sono oggetto di integrazione della originaria proposta;
- ▶ delle procedure aggiuntive eseguite per rivestire lo *status* di revisore principale (come previsto dal Principio di Revisione n.600);
- ▶ delle principali procedure di revisione svolte ai fini dell'espressione del giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione⁷⁴.

UN'INDICAZIONE

- ▶ dell'utilizzo del lavoro di altri revisori indipendenti (revisori secondari, nel caso di incarico di revisione del bilancio consolidato - vedi il Principio di Revisione n.600).
- ▶ dell'utilizzo del lavoro di specialisti esterni (ad es.: attuari)⁷⁵;
- ▶ dell'eventuale utilizzo del lavoro di revisori interni della società revisionata (*internal auditing*), in particolar modo quando esso è previsto nella proposta d'incarico⁷⁶;

➤ **Significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali**

In conformità a quanto previsto dall'art.2409-ter, co.3 c.c., dall'art.2409-septies e dal Principio di Revisione n.260,

tale sezione deve fornire una sintesi delle informazioni più significative acquisite formalmente per iscritto dagli organi sociali, nonché di quelle scambiate con l'eventuale Collegio sindacale, ad esclusione di quanto già trascritto con riferimento all'attività periodica svolta ai sensi dell'art.2409-ter c.c..

Normalmente l'organo amministrativo trasmette "documenti e notizie utili" (art.2409-ter, co.3 c.c.) al revisore; le informazioni più significative devono essere oggetto di trascrizione nel libro della revisione.

⁷⁴ Vedi il Principio di Revisione n.001.

⁷⁵ Vedi il Principio di Revisione n.620.

⁷⁶ Vedi il Principio di Revisione n.610.

Si tratta, ad esempio, delle seguenti informazioni relative a:

- ▶ complesse operazioni straordinarie;
- ▶ operazioni con parti correlate;
- ▶ accordi con finanziatori in relazione a situazioni di incertezza sulla continuità aziendale.

➤ **Personale assegnato all'incarico**

L'indicazione dei nominativi e della qualifica delle persone che hanno partecipato all'incarico di revisione non è richiesta dal codice civile; tuttavia, essa è richiesta dalla Comunicazione Consob n.99023932 del 29 marzo 1999 ai fini della compilazione del libro della revisione.

L'Assirevi ritiene opportuno che siano forniti i nominativi anche nell'ipotesi di controllo contabile ai sensi del art.2409-ter c.c..


➤ **Conclusioni**

In tale sezione, deve essere documentata l'attività svolta nell'ambito della funzione di controllo contabile. Si deve trattare di un "risultato" finale e complessivo dell'attività di verifica come messo in evidenza nella relazione di revisione. In tale sezione, deve essere menzionato che il giudizio sul bilancio d'esercizio (consolidato), contenuto nella relazione di revisione emessa, è espresso "*considerati i risultati degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli eseguiti*"⁷⁷. Il documento in esame sottolinea che:

"l'attività di revisione, avendo ad oggetto l'espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso, non può che avere quale "risultato" l'espressione del giudizio sul bilancio stesso, piuttosto che l'indicazione di conclusioni su singoli saldi o aree di bilancio".

Nella medesima sezione deve inoltre essere menzionato il risultato delle attività svolte ai fini dell'espressione del giudizio di coerenza tra la relazione sulla gestione ed il bilancio.

In caso di giudizio non *clean*, cioè nei casi in cui:



devono essere indicate le motivazioni che hanno condotto alla formulazione di tale giudizio.

In particolare, per quanto riguarda le incertezze, devono essere fornite indicazioni circa quelle situazioni che sono state oggetto di un richiamo di informativa.

Con riferimento alla problematica della continuità aziendale, il documento Assirevi indica che:

qualora siano state attivate le specifiche procedure di revisione previste per la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale:



devono essere espressamente richiamati tutti gli elementi e gli indicatori che hanno concorso a far sorgere il dubbio, ovvero il richiamo d'informativa, sulla correttezza dell'ipotesi della continuità aziendale;



e deve essere fornita una breve descrizione delle motivazioni delle conclusioni raggiunte dal revisore.

⁷⁷ Si veda l'esempio di verbale a pag.64.

Inoltre, devono essere riportati i casi in cui il revisore abbia incontrato significativi impedimenti nello svolgimento delle proprie procedure di verifica, tali da indurlo ad evidenziare tali limitazioni nel proprio giudizio professionale.

In presenza di irregolarità o fatti censurabili riscontrati nel corso dell'esercizio, il revisore deve riportare le proprie considerazioni riguardo all'influenza da essi determinata ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci.

Verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità

In relazione alle verifiche periodiche, il riferimento consiste nelle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n.99023932 del 29 marzo 1999 in cui sono state individuate le informazioni che devono essere riportate nel libro della revisione per ciascuna verifica periodica.

Si tratta, in particolare, delle seguenti informazioni:

- ▶ il periodo in cui la verifica è stata effettuata;
- ▶ la descrizione sintetica di tutti gli accertamenti svolti;
- ▶ le eventuali procedure particolari di verifica che siano state ritenute necessarie e le motivazioni della loro applicazione;
- ▶ i fatti emersi che rivestono una significativa rilevanza, fornendo appropriati commenti;
- ▶ i problemi emersi dalla verifica e le relative comunicazioni indirizzate dal revisore al Collegio sindacale, al Consiglio d'Amministrazione e alla Direzione della società;
- ▶ per le società controllate da società con azioni quotate, le problematiche di maggior rilevanza emerse dalle verifiche svolte comunicate anche al revisore della capogruppo;
- ▶ i nominativi e la qualifica delle persone che hanno partecipato alle verifiche.

L'Assirevi indica che:

“per analogia e con gli opportuni adattamenti, si ritiene che il libro delle revisione debba riportare le informazioni richieste dalla comunicazione Consob sopra richiamata anche con riferimento all'attività svolta ai sensi dell'art.2409-ter, primo comma lettera a), del codice civile”⁷⁸.

La verbalizzazione delle verifiche svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali può avvenire nel verbale relativo al periodo in cui le verifiche sono state svolte (in genere il terzo trimestre).

Aspetti particolari

L'oggetto delle verifiche periodiche

Le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sono normalmente eseguite trimestralmente.

Le principali verifiche richieste al revisore sono rappresentate da:

1. analisi comparativa, calcolo di indici, discussioni con la Direzione, sondaggi di conformità;
2. verifiche degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Per quanto riguarda le procedure sub 1), poiché esse devono essere svolte partendo da situazioni contabili periodiche, il revisore, pur nel rispetto della periodicità (almeno)

⁷⁸ A pag.67 si riporta un esempio di verbale.

trimestrale, deve riferire il proprio lavoro all'ultima situazione contabile disponibile, menzionandola nel libro della revisione.

Per quanto attiene, invece, alle verifiche degli adempimenti esse saranno svolte con riferimento alla data più prossima a quella di svolgimento delle verifiche.

Le verifiche devono essere riferite all'esercizio sociale e, pertanto, l'ultima verifica deve riguardare le scritture contabili fino alla data di chiusura di tale esercizio.

La cessazione dell'incarico di revisione

Nel caso di cessazione dell'incarico di revisione, il programma di lavoro richiede i necessari adattamenti, poiché alcune delle verifiche previste dalla citata Comunicazione Consob, in considerazione del periodo in cui viene svolta la verifica, della data di cessazione dell'incarico (che coincide con la data di conferimento dell'incarico al revisore entrante), dell'eventuale indisponibilità di certi documenti (ad es.: situazioni contabili periodiche), non sono eseguibili oppure sono eseguibili con una portata inferiore.

Tali aspetti, nei casi applicabili, devono essere adeguatamente illustrati nel libro della revisione al fine di permettere al revisore entrante di avviare le proprie verifiche in continuità con quelle svolte dal revisore uscente.

L'assunzione dell'incarico in corso d'anno

Il conferimento dell'incarico di revisione in corso d'anno determina l'applicazione dell'art.2409-ter, co.1, lett.a) c.c. a decorrere da tale data. Il revisore deve citare nel libro della revisione che "l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X-200(X+N) è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del.....; le verifiche periodiche di cui all'art.2409-ter, co.1, lett.a) c.c. sono state svolte a partire da tale data".

RIEPILOGANDO

1

Le modalità di tenuta del libro della revisione riguardano:

- ▶ *il conferimento dell'incarico;*
- ▶ *l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;*
- ▶ *le verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità.*

2

Con riferimento all'attività di revisione, il revisore deve indicare nel libro della revisione:

- ▶ *le procedure di revisione svolte, tenuto conto del sistema di controllo interno;*
- ▶ *le significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali;*
- ▶ *il personale assegnato all'incarico;*
- ▶ *le conclusioni.*

3

Inoltre, il documento Assirevi analizza anche i seguenti aspetti particolari:

- ▶ *l'oggetto delle verifiche periodiche;*
- ▶ *la cessazione dell'incarico di revisione;*
- ▶ *l'assunzione dell'incarico in corso d'anno.*

Esempio di verbale di revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato)

L'esempio di verbale, proposto dal documento di ricerca Assirevi n.140, è riferibile ad un incarico svolto ai sensi dell'art.155, co.1 del T.U., nel caso di incarico ex art.2409-*quater* c.c. i riferimenti normativi sono conseguentemente da modificare.

Si tratta di un esempio riferibile ad una generica impresa; le indicazioni fornite devono essere opportunamente adeguate tenendo conto delle norme di riferimento dello specifico incarico e delle caratteristiche del settore in cui opera la società revisionata.

Le parti indicate in grassetto e corsivo costituiscono delle considerazioni utili all'estensore del verbale in oggetto, e pertanto devono essere adattate alle specifiche circostanze dell'incarico.



[Preleva il documento](#)

REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (E CONSOLIDATO)**CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ABC del _____ ha conferito al revisore (Collegio sindacale, Società di Revisione XYZ) l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X - 200(X+N) ai sensi dell'art.155, co.1, del D.Lgs. n.58/98. L'incarico conferitoci include le attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [e con quello consolidato] previste dall'art.156 co.4-*bis*, lett.d) del T.U..

(adattare in base alle norme di legge alle quali si riferisce lo specifico incarico).

Luogo __, Data ____

Firma

REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 200X**1. Oggetto dell'incarico**

Con riferimento all'incarico conferitoci, ai sensi dell'art.155, co.1, del D.Lgs. n.58/98 ***(adattare in base alle norme di legge alle quali si riferisce lo specifico incarico)***, dall'Assemblea degli Azionisti della ABC Spa in data ____, per i servizi di revisione contabile per il periodo 200X - 200(X+N), ho/abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della ABC Spa chiusi al 31 dicembre 200X al fine di esprimere il giudizio sui bilanci secondo le modalità previste dall'art.156 del D.Lgs. n.58/98. Ho/Abbiamo inoltre svolto le attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art.156, co.4-*bis*, lett.d), del D.Lgs. n.58/98.

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato rappresentati dagli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione Europea. ***(adattare in base alle norme di legge e/o di settore alle quali si deve conformare il bilancio).***

2. Procedure di revisione svolte

La natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte sono state determinate sulla base del rischio di revisione, tenuto conto della valutazione del sistema di controllo interno, della significatività dei conti di bilancio e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria.

Le considerazioni svolte per la valutazione del rischio di revisione, rispetto ai conti significativi di bilancio, si inseriscono in un processo di revisione avente l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso e, pertanto, esse non costituiscono l'espressione di un giudizio autonomo su singoli saldi o aree di bilancio.

Pertanto, con tale finalità e secondo il giudizio professionale, i controlli interni sono stati oggetto di studio e di una verifica di affidabilità. Le nostre conclusioni non possono quindi rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno nella sua globalità né nelle sue componenti. Inoltre, qualunque sistema di controllo interno presenta dei limiti intrinseci a causa dei quali errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possono non essere rilevati.

* * * * *

Le procedure di revisione svolte, i cui dettagli sono riportati nelle relative carte di lavoro, sono le seguenti:

(Descrivere la natura e l'estensione delle procedure di revisione nelle aree significative del bilancio d'esercizio e le altre procedure svolte con riferimento al bilancio consolidato, ove redatto)

Indicare inoltre in relazione alla specifica fattispecie:

a) l'utilizzo del lavoro di specialisti (attuari, legali, periti);

b) l'utilizzo del lavoro di revisori interni;

c) l'utilizzo del lavoro di altri revisori indipendenti (revisori secondari);

d) procedure di revisione aggiuntive effettuate sulle società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti, come da comunicazione Consob n.93002423 del 31.03.93;

e) procedure aggiuntive svolte in presenza di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, effettuate con parti correlate (ai sensi della Com. Consob n.98015375 del 27.02.98);

f) procedure aggiuntive svolte in relazione a cambiamenti strutturali che sono oggetto di integrazione, della originaria proposta;

g) la predisposizione della lettera di suggerimenti alla Direzione e la sua trasmissione al Collegio sindacale ai sensi della comunicazione Consob n.94011069 del 1.12.94);

h) le procedure di verifica svolte sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio svolte in accordo con il principio di revisione n.001.

3. Significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali

Tra le informazioni acquisite dagli organi sociali si segnalano di seguito quelle maggiormente significative: ***(dettagliare)***

Dai colloqui con il Collegio sindacale, per reciproco scambio di informazioni, sono emerse le seguenti informazioni rilevanti: ***(dettagliare)***

4. Personale assegnato all'incarico

I nominativi e le qualifiche delle persone che hanno partecipato all'incarico di revisione sono:

.....

(Indicare eventuale presenza di specialisti sia interni che esterni al *network*)

5. Conclusioni

Considerati i risultati degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli eseguiti, abbiamo espresso i nostri giudizi nelle relazioni emesse in data relativamente al bilancio d'esercizio e a quello consolidato che, come richiesto dall'art.156, co.4-*bis*, lett.d), del D.Lgs. n.58/98 includono il nostro giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

(Specificare eventuali considerazioni ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci)

6. Informazioni rese e documentazione trasmessa all'autorità di controllo

(Dettagliare)

Luogo __, Data ____

Firma

ATTIVITÀ SVOLTE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CONFERENTE NON RIENTRANTI NELL'INCARICO

(Dettagliare: attività disposte da norme di legge o regolamentari, in particolare i regolamenti Consob, attività richieste dalla società conferente su base volontaria, per entrambe le fattispecie riportare una sintetica descrizione dell'attività svolta, l'eventuale riferimento normativo e la data delle relazioni emesse)

Luogo __, Data ____

Firma

Esempio di verbale di verifica di regolare tenuta della contabilità

L'esempio di verbale, proposto dal documento di ricerca Assirevi n.140, è riferibile ad un incarico svolto ai sensi dell'art.155, co.1 del T.U., nel caso di incarico ex art.2409-*quater* c.c. i riferimenti normativi sono conseguentemente da modificare.

Si tratta di un verbale riferibile alle imprese operanti nei settori industriali e commerciali. Per quanto riguarda le imprese operanti nei settori finanziari, bancari e assicurativi, le indicazioni fornite dovranno essere opportunamente adeguate tenendo conto degli obblighi specifici imposti dalle legislazioni speciali.

Le parti indicate in grassetto e corsivo costituiscono delle considerazioni utili all'estensore del verbale in oggetto, e pertanto devono essere adattate alle specifiche circostanze dell'incarico.



[Preleva il documento](#)

VERBALE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA VERIFICA SVOLTA AI SENSI DELL'ART.155, CO.1, LETT.A) DEL D.LGS. N.58/98 E DELLA COMUNICAZIONE CONSOB N.99023932 DEL 29 MARZO 1999

1. Periodo di riferimento e date di svolgimento della verifica

In attuazione di quanto previsto dal 1° comma dell'art.155 del D.Lgs. n.58/98, nei giorni _____, presso la sede sociale (oppure presso gli uffici amministrativi, la sede secondaria, la filiale) sita in ____ Via _____, abbiamo effettuato le verifiche di nostra competenza connesse alla regolare tenuta della contabilità sociale ed alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili relativamente al periodo..... Tali verifiche sono state svolte nell'ambito dell'incarico di revisione del bilancio che chiude al 31 Dicembre 200X.

(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X-200(X+N) è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del _____ ; le verifiche periodiche di cui all'art.155, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.58/98 sono state svolte a partire da tale data.)

2. Procedure di verifica applicate

Le procedure di verifica applicate sono state definite con riferimento alla comunicazione CONSOB n.99023932 del 29 marzo 1999. Le principali procedure, i cui dettagli sono riportati nelle nostre carte di lavoro, sono le seguenti:

1. Ottenimento di informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di controllo interno, per quanto riguarda il sistema contabile-amministrativo, intervenuti nel periodo (ove applicabile, descrivere sinteticamente i cambiamenti significativi). Tra l'altro sono state acquisite informazioni relative alle (ovvero a significativi cambiamenti nelle) modalità seguite dalla società per:

- a. accertare tutti i libri obbligatori da tenere;
- b. introdurre nuovi libri obbligatori richiesti;
- c. assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle norme fiscali e previdenziali;
- d. accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge.

2. Esame dei libri contabili obbligatori (indicare quali, ad es.: libro giornale, inventari, etc.) per accertare la loro corretta vidimazione e/o bollatura (ove applicabile) nonché la tempestività dell'aggiornamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia;
3. Esame campionario dell'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri. **(se ritenuto opportuno: Sono state esaminate le seguenti evidenze: indicare le dichiarazioni e versamenti specifici esaminati, indicando il periodo di riferimento, - ad es.: la dichiarazione dei redditi anno 200X modello ..., il versamento di acconti e saldi Ires e/o Irap relativi al periodo 200X, il versamento delle ritenute Irpef su lavoro autonomo nei mesi di ...);**
4. Svolgimento di sondaggi di conformità campionari ritenuti adeguati nella fattispecie per accertare che le operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile - amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni (indicare i conti o i cicli o i processi contabili interessati). Svolgimento di sondaggi, con l'utilizzo del metodo del campione, per accertare che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle previsioni di legge in merito alla loro tempestiva ed appropriata rilevazione nei libri e nei documenti formali. Il dettaglio delle verifiche è contenuto nelle carte di lavoro.
Se applicabile: Esame della sistemazione delle irregolarità riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso della verifica precedente (specificare le irregolarità riscontrate nelle precedenti verifiche) e trascritti nel libro della revisione in data;
5. Accertamento dell'esistenza e tempestività di preparazione delle riconciliazioni bancarie predisposte dalla società alla data del ... (e ove ritenuto opportuno esame campionario delle poste in riconciliazione per i seguenti conti bancari intrattenuti:.....); effettuazione della conta di cassa/titoli (ovvero: effettuazione di sondaggi per la verifica a campione della rendicontazione esterna fisica e contabile delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà presso la sede centrale e/o periferica di ..., alla data del.....)
6. Lettura dei verbali dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se esiste), del Collegio sindacale e dei revisori Interni (se esiste), tenutisi nel periodo intercorso dall'ultima verifica. Lettura delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza.
7. Presa visione della situazione infrannuale al ____ . Sulla base di tale situazione infrannuale è stata effettuata l'analisi comparativa, sono stati determinati i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (se applicabile: al *budget*), e (se ritenuto opportuno - sono stati calcolati gli indici di bilancio più rappresentativi). Da tale analisi sono emersi i seguenti fatti che rivestono significativa rilevanza (ad esempio: valutazione della posizione finanziaria in presenza di sintomi di squilibrio finanziario).
8. Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al punto precedente, con lo scopo di ottenere informazioni su eventuali operazioni ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo. Ottenimento di riscontri documentali per le seguenti operazioni ritenute particolarmente significative: (dettagliare se applicabile)
9. Colloqui con il Collegio sindacale per reciproco scambio di informazioni. In particolare si sono ottenute informazioni circa l'attività di vigilanza intrapresa dal Collegio per verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno ai fini del controllo gestionale – aziendale. Da tali colloqui sono emerse le seguenti informazioni rilevanti: (indicare quali);

10. (Specificare eventuali altre procedure di verifica che siano state ritenute necessarie)

11. Le persone che hanno partecipato alle sopra descritte verifiche sono:

Firma

* * *

3. Conclusioni

(al termine di ciascuna verifica nel corso dell'esercizio ed in presenza di irregolarità riportare una conclusione riassuntiva del seguente tenore)

Dalle verifiche sopradescritte è emerso quanto segue:..... Tali risultanze sono state comunicate a....., in data....., tramite..... per le opportune azioni di competenza.

(a completamento dell'ultima verifica, riportare una conclusione riassuntiva dei controlli svolti del seguente tenore):

1. Caso in cui nessuna irregolarità sia stata rilevata nel corso delle verifiche

Diamo atto che dalle verifiche svolte ai sensi del co.1, lett.a), dell'art.155 del D.Lgs. n.58/98 con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X *(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di revisione contabile)* non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che abbiano richiesto la segnalazione al Collegio sindacale, (se applicabile: al Collegio sindacale della Capogruppo), al Consiglio d'Amministrazione della società, (se applicabile: al revisore della capogruppo) e alla Consob *(o ad altro organo di controllo)*, con riferimento alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. Caso di accertata presenza di irregolarità (le irregolarità sanate non devono essere riportate nel paragrafo delle conclusioni)

Diamo atto che dalle verifiche svolte ai sensi del co.1, lett.a), dell'art.155 del D.Lgs. n.58/98 con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X *(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di revisione contabile)* sono emersi i seguenti fatti e/o irregolarità che sono state portate all'attenzione di (elencare) per le opportune azioni di competenza.

Luogo __, Data ____

Firma

I quesiti

di Paolo Roli*

Si chiede se in caso di redazione di bilancio consolidato, la relazione di vigilanza del Collegio sindacale all'Assemblea sia un obbligo o una facoltà.

Il caso proposto è oggetto di discussioni in dottrina e deve essere analizzato attraverso l'esame della normativa di riferimento, contenuta negli artt.2403, 2409-*bis*, 2409-*ter* e 2477 c.c., e nell'art.41 del D.Lgs. n.127/91, verificando poi quali sono i comportamenti da adottare in relazione alle diverse fattispecie.

La relazione di controllo del bilancio consolidato, come prevista all'art.41 D.Lgs. n.127/91, è una relazione di controllo contabile. Nell'ambito dell'attività di vigilanza il Collegio sindacale deve però predisporre la relazione al bilancio consolidato utilizzando i medesimi criteri applicabili alla relazione sul bilancio d'esercizio: questa è l'interpretazione espressa nei Principi di Comportamento del Collegio sindacale, e dalla dottrina. I riflessi operativi sul Collegio sindacale devono essere esaminati a seconda che si tratti di Spa, Srl con Collegio obbligatorio, Srl senza obbligo di nomina del Collegio.

Società per azioni⁷⁹

In questo caso, ai sensi dell'art.2409-*bis*, co.3 c.c., il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione (obbligatoriamente da una società di revisione se si tratta di Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Il soggetto incaricato del controllo contabile si occuperà del controllo del bilancio consolidato ai sensi dell'art.41 D.Lgs. n.127/91. Il Collegio sindacale dovrà comunque procedere alla redazione della relazione, nell'ambito della propria attività di vigilanza di cui all'art.2403 c.c., applicando i medesimi criteri utilizzabili per la Relazione sul bilancio d'esercizio⁸⁰. La relazione del Collegio sindacale è dunque una relazione di vigilanza la cui redazione è obbligatoria, ed è distinta dalla relazione di controllo contabile che deve essere predisposta dal revisore contabile o dalla società di revisione.

Società a responsabilità limitata che ha l'obbligo di nomina del Collegio sindacale per il superamento dei limiti dimensionali (art.2477):

In questo caso, per effetto del rinvio, da parte dell'art.2477, co.4 c.c., alla disciplina in vigore per le Spa, la società dovrà procedere alla nomina di un revisore contabile (o di una società di revisione), come previsto dall'art.2409-*bis* co.3 c.c.⁸¹.

La relazione del Collegio sindacale viene pertanto redatta solo nell'ambito dell'attività di vigilanza cui all'art.2403 co.1 c.c. ed è, dunque, una relazione di vigilanza la cui redazione è obbligatoria. È distinta dalla relazione di controllo contabile che deve essere predisposta dal revisore contabile o dalla società di revisione.

* Dottore Commercialista e Revisore contabile


⁷⁹ Naturalmente si fa sempre riferimento a società tenute alla redazione del consolidato.

⁸⁰ Si veda P.R.Sorignani, A.Traversi, B.Dei, A.Bompani, "Sindaco e revisore di società", Ipsoa 2009, pag.269.

⁸¹ In tal senso, ad esempio: M.Boidi, "La disciplina dei controlli nelle Srl", in Società, 2005, pag.40; R.Rordorf, "I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.", in Le società, n.5/03; S.Fortunato, "I controlli nella riforma delle società", in Le società, 2-*bis* 2003, pag.308.

Parte della dottrina sostiene, invece, che in tal caso il controllo sul bilancio consolidato, (anche il controllo contabile), debba essere esercitato dal Collegio sindacale, a meno che l'atto costitutivo non attribuisca il controllo contabile al revisore, con specifica clausola, come consentito dall'art.2477, co.4 c.c..⁸²

Seguendo questa impostazione, quindi:



Società a responsabilità limitata senza obbligo di nomina del Collegio sindacale per il mancato superamento dei limiti dimensionali

È un caso dibattuto in dottrina. Se una Srl che non ha Collegio sindacale è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art.41 co.3 del D.Lgs. n.127/91, il bilancio consolidato deve comunque essere assoggettato a controllo, da parte degli organi o soggetti cui è attribuito il controllo sul bilancio d'esercizio della controllante. Si precisa che in questo caso si parla esclusivamente di controllo contabile.

Si ritiene quindi che la società debba necessariamente nominare un revisore contabile, il quale redigerà la relazione di cui all'art.41 del D.Lgs. n.127/91⁸³.

Una parte della dottrina sostiene che possa essere incaricato del controllo un revisore, oppure il Collegio sindacale⁸⁴. In quest'ultimo caso, se la Srl decide di nominare il Collegio sindacale, l'ampiezza e la portata del controllo, oltre al controllo contabile di cui all'art.2477 co.1 c.c., dovrebbe essere definita dall'atto costitutivo.

⁸² Si veda, ad esempio, O.Cagnasso, "Il ruolo del Collegio sindacale nelle Srl e Spa, profili di un confronto", in Giur.Comm., 2006, I, pag.348.

⁸³ Fra gli altri, N.Cavalluzzo e S.Specchiulli, "Per le Srl differenze in base alla "taglia", in Il Sole 24ore Norme e Tributi del 09/03/07, pag.39.

⁸⁴ Si veda Cagnasso, come alla nota 3.

- Le novità civilistiche e fiscali per la stesura del bilancio**
 Illustra, con esempi e casi operativi, l'applicazione delle norme sul bilancio ed esamina l'impatto contabile degli istituti fiscali conseguenti all'introduzione dell'Ires.
- Le voci di bilancio sotto la lente di ingrandimento**
 Esamina in modo sistematico tutte le voci di bilancio con un'analisi trasversale delle norme, dei principi contabili e degli orientamenti della dottrina.
- Finanza d'impresa e Basilea II**
 Con simulazioni e *check list* accompagna i professionisti nei primi adempimenti di studio e approfondisce le operazioni e strategie gestionali dell'impresa.
- Operazioni straordinarie e valutazione d'azienda**
 Analizza le tematiche relative alla gestione contabile e all'impatto sul bilancio delle più frequenti operazioni straordinarie.
- Analisi di bilancio**
 Approfondisce con taglio pratico le tecniche di riclassificazione dei bilanci.
- Bilancio consolidato**
 Analizza i principi statuiti per la redazione del bilancio consolidato dei gruppi aziendali.
- Pratica di bilancio – Il caso del mese**
 Esamina una significativa problematica di bilancio ricavata da bilanci reali o da simulazioni pratiche.
- Guida all'attività di vigilanza del Collegio sindacale**
 Una guida pratica che accompagna il Sindaco nell'attività di vigilanza
- Guida al controllo contabile**
Focus che analizza con approccio operativo le procedure essenziali di controllo contabile, attraverso simulazioni e carte di lavoro.
- Le carte di lavoro**
Check list, documenti e fac-simili di verbali, di corrispondenza, di relazioni, ecc., scaricabili in formato *word*.
- I poteri del Collegio sindacale e i rapporti con gli organi sociali**
 Esame delle iniziative che devono adottare i Sindaci per prevenire o rimuovere le situazioni critiche e le particolari modalità di gestione dei rapporti con gli altri organi sociali.
- Le responsabilità degli organi di controllo**
 Un osservatorio qualificato sulle problematiche di maggiore interesse derivanti dai doveri dei professionisti incaricati del controllo di legalità di merito e contabile.
- I quesiti**
Team di esperti che fornisce le risposte ai dubbi e ai problemi più diffusi per i professionisti che rivestono il ruolo di Sindaco e/o Revisore contabile.

<p>EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference Spa Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona</p>	<p>COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE Alessandro Corsini Piero Pisoni</p>	<p>Registrazione del tribunale di Verona n.1636 del 20 gennaio 2001 Iscrizione ROC 11 dicembre 2003 n.8249</p>
<p>DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi,</p>	<p>Cristina Aprile Fabrizio Bava Donatella Busso</p>	<p>SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, argomenti trattati, numeri arretrati, cambi di indirizzo telefonare al n.045/8201828 - fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it</p>
<p>DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO Alessandro Corsini Piero Pisoni</p>	<p>Fabio Landuzzi Paolo Meneghetti Flavia Silla Andrea Soprani Norberto Villa</p>	
<p>RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi</p>	<p>ABBONAMENTO ANNUALE 2009 Euro 160 Iva esclusa</p>	<p>Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo</p>
<p>REDAZIONE Silvia Righetti</p>	<p>PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Mensile</p>	